

CXVIII.

TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Giurano i nuovi senatori Cardarelli, Emo-Capodilista; Sangiorgi e D'Antona — Si procede alla votazione a scrutinio segreto — Si continua la discussione del progetto di legge: « Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio ». Parlano nella discussione generale i senatori: Pierantoni, Vitelleschi, il ministro guardasigilli ed il relatore senatore Calenda A. — Si chiude la discussione generale — Si approva l'articolo 1 con un emendamento proposto dal senatore Ferraris L. — Dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Calenda A., relatore, Ferraris L., Paternostro, e del ministro guardasigilli, si approvano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del progetto di legge, nonchè l'ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale, sostenuto dal senatore Parenzo e accettato dal ministro guardasigilli — Si rinvia il progetto allo scrutinio segreto — Senza discussione si rinviando allo scrutinio segreto i progetti di legge nn. 250 e 258 — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge concernente: Disposizioni per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, che risulta approvato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri di grazia e giustizia, del Tesoro, della guerra e dell'istruzione pubblica.

Il senatore segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Gattini e Serafini Filippo.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Proclamazione ed immissione in ufficio di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. professore senatore Antonio Cardarelli, i di cui titoli di ammissione il Senato ha

giudicati validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Morelli Domenico e Gravina di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonio Cardarelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor professore Antonio Cardarelli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Antonio Emo-Capodilista, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicati validi in una delle passate sedute, prego i signori senatori Di Prampero e Lampertico di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonio Emo-Capodilista viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Anto-

nio Emo-Capodilista del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il sig. senatore commendatore avvocato Antonino Sangiorgi, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una delle passate sedute, prego i signori senatori Di Camporeale e Lancia di Brolo di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonino Sangiorgi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor commendatore avvocato Antonino Sangiorgi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor professore Antonino d'Antona, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Majorana-Calatabiano e Di San Giuseppe di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Antonino d'Antona viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor professore Antonino d'Antona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio ».

Come il Senato rammenta, nella tornata di sabato, fu iniziata la discussione generale.

Do oggi facoltà di parlare sulla stessa al signor senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. Come vi ha ricordato or ora l'illustre signor Presidente, ieri l'altro venne all'ordine del giorno della nostra assemblea il disegno di legge che reca il titolo: « Sulle armi e sulla detenzione di istrumenti da punta e da taglio ». La Relazione del ministro proponente e quella del relatore dell'Ufficio Centrale dicono essere codesta legge un'aggiunta o amplificazione alla legge di pubblica sicurezza. Intendete adunque quanto fosse determinato l'oggetto del disegno. Sabato prese a parlare l'onor. collega Vitelleschi, il quale dopo di aver censurate alcune parti del disegno, chiese venia al Senato se uscendo fuori dell'argomento, avrebbe preso a parlare della condizione della criminalità in Italia. Non bastò. Velle discorre benanche delle grandi attinenze dell'insegnamento nazionale con la morale, la scienza, la religione, e nella sua tenace convinzione che lo muove di continuo a ripetere pensieri già esposti, affermò queste quattro proposizioni che vivamente m'impresionarono.

La prima:

Il popolo italiano non ha senso della giustizia pubblica, ed ha solo fede nella giustizia che si fa da sè.

La seconda:

L'abolizione della pena di morte fu precoce e dannosa. Con essa si distrusse il principio che non si può attentare alla vita altrui senza arrischiare alla propria.

La terza:

L'educazione che si dà dallo Stato è una vera non educazione.

La quarta:

L'Italia, la quale è in lotta fatale con la Chiesa, non ha serbato i limiti, ed ha trasportato la lotta sul terreno religioso ed ha abolito la istruzione religiosa anche nelle nostre scuole. Nè bastò: aggiunse, che in tutte le scuole si vollero per eccellenza insegnanti idonei nella lotta contro la Chiesa e così non idonei ad insegnare religiosamente.

Io chiesi a tali annunzi di parlare ignorando che prima di me, per dovere d'ufficio aveva chiesto di parlare l'onor. guardasigilli. Questi parlò con la lunga esperienza, che possiede delle cose penali, e dell'andamento della giu-

stizia punitiva e limitò il suo dire a confutare la sola accusa fatta dall'onor. Vitelleschi: che si fosse fatta opera precoce, esiziale all'ordine pubblico e alla sicurezza sociale, con abolire la pena capitale. A me fu riservato per ora tarda di prender oggi la parola.

Non temano i colleghi che il riposo e la lunga meditazione mi abbiano dato il pensiero di fare un amplissimo discorso; parlerò sopra gli obbietti indicati, ed incomincio dal non tacere una preoccupazione che da qualche tempo mi tormenta l'animo. Per la legge naturale della morte lo Stato ha in gran parte perduto i cittadini che furono gli eroi della nazione, gli uomini di Stato, i quali condussero a vittoria le sorti della patria; e non se l'abbiano a male i presenti, che io stimi i trapassati migliori di quelli che vivono. Io credeva che sulla memoria degli estinti potesse sopravvivere in quest'ora agitata da nuove passioni e da sconforti inviolato il tesoro dei principî del nuovo diritto pubblico europeo, che l'Italia affermò dal giorno, che dal Piemonte fu iniziata l'era della rinnovazione politica con la trasformazione dello Stato assoluto in Governo rappresentativo, fallita la prova del principio neo-guelfo. Provvida fu l'azione unitaria che ci condusse per mirabile fortuna di eventi ad instaurare il principio della nazionalità in questa Roma redenta, sacro dovrebbe essere il culto della vittoria ottenuta.

Dopo tanta amara dipartita, da qualche tempo in quest'aula legislativa di animo conservatore si osa censurare il diritto pubblico nazionale, l'opera sapientemente compiuta, e molti pur riprovando tacciono. Sia a me dato di parlare almeno come una protesta, sperando il rinnovamento di quei principî e di quegli ideali che furono la forza della nostra risurrezione, e che debbono essere l'ancora di salvezza, il fondamento della nostra conservazione, e la leva di un maggiore progresso.

Prima pertanto di confutare i punti del discorso all'onor. Vitelleschi da me indicati, intendo parlare brevemente sul merito della legge che abbiamo il dovere di esaminare e di deliberare.

Questo disegno di legge, me lo permetta dirlo col ministro proponente l'egregio signor relatore; non è davvero una mera semplificazione della legge di pubblica sicurezza; ma è qualche cosa di più: cioè, la correzione di alcun titolo

del Codice penale che da pochi anni andò in vigore. È nostro dovere di non dare voto a leggi, di cui non siano ben compresi gl'intenti e le sanzioni.

Voi sapete la differenza che corre tra gli ordinamenti di pubblica sicurezza degli Stati quanto all'uso delle armi. Alcuni popoli o più liberi o più forti hanno illeso il diritto di portare le armi. Questo diritto storico ha un aspetto anche naturale come apparecchio alla difesa personale. Mi ricorda un proverbio arabo, un cavallo, un fucile ed una donna popolano il deserto.

Parecchi popoli europei rimasero continuamente armati per la lotta contro lo straniero. Cito ad esempio il montenegrino, ove non sarebbe possibile una legge simigliante alla nostra. Moltissimi tra noi hanno potuto osservare con quanto ardore nella Svizzera, sulle pubbliche piazze, ne' giorni festivi, i cittadini si addestrano al maneggio delle armi, al tiro a segno e perfino all'uso del cannone.

Noi cittadini di un'antica società, che fu lungamente oppressa da Governi, che non seppero procacciarsi l'amore dei popoli, ereditammo ne' costumi e nella educazione leggi di pubblica sicurezza, che sottomettevano a provvedimenti preventivi l'esercizio di alcune professioni e mestieri, e che alla possibile non osservanza di tali norme fanno corrispondere sanzioni punitive.

Nella legge di pubblica sicurezza vi sono norme speciali prescritte per l'esercizio di alcuni mestieri. Gli uffici pubblici di agenzia; i sensali dei Monti di pietà, i mestieri di rigattiere, di ferravecchi, di orefice, di gioielliere sono sottoposti a provvedimenti preventivi. Speciali norme sono ordinate per la fabbrica, la detenzione, l'uso e la vendita delle armi, come pure per la introduzione delle medesime dall'estero. La legge di pubblica sicurezza ritiene che la tranquillità correrebbe grande pericolo, se tutti potessero raccogliere, vendere e portare armi; e perciò sono distinte le armi *proprie*, il cui uso non entra nelle diurne abitudini della vita. Il fatto solo del possesso fa supporre una cattiva intenzione; se manchi la licenza di vendita e di porto dalle *improprie*, che sono gli strumenti, gli utensili perforanti o contundenti, come le forbici, i coltelli da serrare e simili e dalle armi *insidiose*,

perchè facili ad essere nascoste in guisa che non apparendone esternamente la detenzione, il cittadino potrebbe essere tratto in insidia senza avere il tempo necessario per mettersi sulla difesa. Il Codice penale, sotto il titolo *Delle contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti*, dall'art. 460 all'art. 470, determina quelle che sono le armi insidiose, cioè gli stili, i pugnali, i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o congegno, l'arma da sparo la cui canna misurata sia inferiore a 171 millimetri, le bombe, e ogni macchina o involucro esplodente, le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura chiuse in bastoni, canne o mazze, e di tali istrumenti vuole autorizzata la vendita, vuole il porto d'armi, nonchè la licenza d'introduzione nel Regno.

E poichè il Codice penale introdusse la duplice divisione dei delitti e delle contravvenzioni nel *Titolo speciale* poco fa ricordato concernenti l'incolumità pubblica, repressa la vendita non autorizzata, e il porto non consentito.

Il disegno di legge, fate bene attenzione o colleghi, e ne faccia attenzione anche l'onor. ministro, è diviso in due parti: la prima è preventiva come quella che impone maggiori condizioni per dare licenza al commercio, all'industria di fabbricare armi e di venderle o introdurle. Si potrà discutere se certi vincoli sieno possibili e conducenti al fine.

Invece pur emendato dall'Ufficio Centrale l'art. 5 del progetto ministeriale vieta di tenere o portare fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, *strumenti da taglio o da punta atti ad offendere*, quali coltelli d'ogni specie non compresi fra le armi insidiose che abbiano una lama eccedente la lunghezza di otto centimetri, le forbici aventi la lama di una misura eccedente la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili, quando il porto o il possesso fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze, non sia giustificato dall'esercizio attuale di una professione, di un'arte o di un mestiere che ne renda necessario il porto o il possesso.

In tanta latitudine di proibizione legislativa pare a me che la legge ci riconduca alle età preistoriche, a quella della pietra sconfessando l'altra del bronzo, del ferro, e che renda assai

difficile la sorte dei nostri poveri operai, quella delle donne che vanno cercando erbaggi. Una legge così generale può produrre più danno che bene. Gli uomini facinorosi, che hanno giurata guerra alla società, alla giustizia sociale, non paventano tali sanzioni. L'amplissima interpretazione di leggi, talvolta l'errore o l'arbitrio negli agenti di pubblica sicurezza, spesso l'ignoranza o la malavoglia di guardie locali assimilate agli agenti di pubblica sicurezza, possono addurre la condanna di poveri lavoratori, che nulla sanno delle nostre disposizioni legislative. Fra noi le multe non pagate si convertono in carcere. Non paventate voi di aumentare la popolazione delle nostre carceri; che, come disse ieri l'onorevole ministro guardasigilli, sono scuole di demoralizzazione, di corruzione. Chi non sa che il maggior numero de' recidivi comincia dal cadere in grandissima parte sotto le contravvenzioni per ascendere gradino per gradino l'affannosa scala delle maggiori colpe e dei delitti? Ovunque oggi governanti giuristi e legislatori e uomini di Stato si preoccupano de' dannosi effetti delle condanne lievi non motivate da animo pravo.

Io ho voluto richiamare l'attenzione vostra sopra queste disposizioni di legge, e non vi tacerò il pensiero che mi pesa nello studio di questa riforma. Perchè voler generalizzare per tutte le terre italiane una legge così grave e difficile? Io avrei capito il Governo ci avesse chiesto che questa sanzione di legge con facilità di applicarla secondo il bisogno e temporaneamente in dati luoghi, in date occasioni. Posso ammettere che esistono alcuni centri popolosi in cui il rigore possa essere necessario, ma non bisogna disconoscere che le nostre popolazioni agricole sono tra le migliori che vanti il nostro tempo.

Se le classi pericolose della società si raccolgono nelle grandi città come onda limacciosa, che corre al mare, e vi trovano il campo a pericolose azioni; se alcuni spaventano per il cinismo e l'insistenza e formano la triste coorte dei ladri, dei vagabondi, dei mendicanti improbi, de' complici delle donne pubbliche e de' malfattori di ogni specie, non è meno vero che l'operaio italiano è proverbiale per la sua sobrietà: ha pochi bisogni, si adatta alle circostanze, non soffre la febbre dell'odio e della gelosia di classe. Tali passioni avranno sempre

qualche cosa di fittizio, di esotico in questa terra del Mezzogiorno ove a dirla con Victor Cherbuliez il sole, che risplende per tutti egualia le condizioni, è un celeste livellatore che risparmia sofferenze e procura conforti ai diseredati della fortuna. Miraste voi nel volto l'uomo del Nord, il minatore, il fabbro delle grandi officine, l'operaio delle grandi città straniere, dell'Inghilterra, della Germania e della Francia? Colui che ha freddo, che non ha una stufa per riscaldarsi dichiara con i suoi occhi guerra ai passanti, indice superbe disfide al cielo, all'umanità. Il popolo del Mezzogiorno si compone di veri figli della natura: la semplicità dei costumi e la rassegnazione sono i veri titoli, che lo raccomandano. I nostri operai e coloni sono ricercati per l'ordine, la disciplina l'amore al lavoro, e poichè contenti del poco fanno concorrenza agli operai indigeni e di altre contrade straniere sono odiati provocati, vilipesi. I fatti di Nuova Orléans e di Aigues-Mortes ebbero a cagioni queste preferite qualità (*Bene*).

Io potrei fornire al Senato numerose prove della verità, che sostengo narrando quel che vidi in Tunisia e in Rumenia, leggendo parecchi brani nei rapporti dei nostri consoli, e alcune lettere dell'Africa. Nel *Bollettino della Società geografica* del marzo 1886 una lettera del cavaliere Fabrello al comm. Cariolato informò che gli unici che sappiano trarre profitto delle coste occidentali dell'Africa, lo dicono gl'Inglesi stessi, sono quelli del Mezzogiorno, che più degli altri resistono al clima e alle sue conseguenze.

« Ogni vapore che arriva a Freetown vi sbarca un certo numero di merciaioli italiani (tutti meridionali) i quali dopo aver fatto affari nella città in conterie e soprattutto in coralli, visitano a piedi e colla loro brava cassetta sulle spalle i diversi villaggi fino a trenta miglia dalla capitale mangiando come i Negri, dormendo come essi dormono sopportando fatiche e privazioni che nessun inglese sarebbe capace di sopportare ». Perchè adunque sprezzare da questa nostra tribuna parlamentare tante ingenuità e nutrirsi l'anima soltanto di sconforti e di paure? Pensateci, signori colleghi, e vedete davvero se la legge così come è stata presentata non sarà foriera di danni, perchè alla fine gli onesti potranno soccombere alle spaval-

derie dei malviventi, chè il facinoroso cercherà sempre il modo d'eludere l'attenzione della pubblica sicurezza, e tutti gli onesti soffriranno restrizioni, vincoli e molestie di sorveglianze più o meno corrette. E qui l'opera mia è compiuta per quel che riguarda l'esame in discussione della legge. Ora mi conviene confutare le proposizioni non pertinenti al tema nè dimostrate nè svolte dall'onor. Vitelleschi, nella cui mente tutto è maleficio, la breve rissa, la facile percossa, che spesso nelle domeniche dopo la messa ascoltata avvengono fra i tarocchi e il tressette nelle bettole, su i prati tra il vino o il sangue caldo.

Io non so indovinare su quali fatti e sopra quali dati statistici l'onorevole Vitelleschi fondò la prima sua accusa senza distinzione di ceti, di contrade e di tempo: che il popolo italiano non abbia senso della giustizia pubblica ed abbia solo fede nella giustizia che si fa da sè. Nel Codice italiano come nelle altre legislazioni vigenti è represso il delitto di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*. Consultate l'egregio collega il titolo IV dei *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, capo VIII vi leggerà i casi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Consultate le statistiche e vedrà in quali lievi proporzioni stia tale delitto nelle sue varie figure con gli altri misfatti.

Chi invece non sa che l'Italia è il paese ove è prospera, abbondante, rigogliosa la lotta forense?

Non sarò irriverente verso il collega se svelerò l'equivoco, in cui egli cadde confondendo i fatti, che la *cronaca* paesana registra sotto il titolo *drammi di amore*, ossia i delitti della vendetta coniugale, dell'onore offeso, le stragi della gelosia e dei furori erotici con la ragione fattasi con le proprie mani. In brevi giorni la *cronaca* de' delitti discusse il verdetto del giuri, che assolse l'accusato della uccisione della sorella; il fatto di un attentato alla vita contro un signore per il violato onore della sorella, il suicidio di un giovane preso da deplorabile amore per donna da conio. Questi casi nulla hanno da vedere con le grandi delinquenze, che potevano prima condurre all'estrema prova del patibolo. Spesso si censura la giustizia ragionando sull'irragionevole. Antica è la discussione intorno alle cause, che escludono o diminuiscono la responsabilità, e in tutte le legislazioni

penali, e vi hanno cause di scusa e di giustificazione de' delitti di sangue:

E giustificata la uccisione per la difesa dei beni in dati casi, contro il saccheggio e la scalata notturna.

La nostra fredda età, la severa ragione non soffrono più l'impero delle passioni. Felici noi! (*ilarità*).

Il diritto greco e il romano riconobbero la difesa del talamo contaminato: L'articolo 377 del Codice sull'esempio di altre legislazioni riduce la pena al coniuge dell'ascendente o del fratello o della sorella, che agisca per voce di onore. Si vuole la flagranza dell'adulterio o dell'illecito concubito. In questi delitti, in cui è offeso il sentimento dell'onestà domestica sono in movimento gelosia, amore, disperazione, vendetta ed operano le forze psichiche. Chi oserrebbe minacciar la pena di morte contro tali fatti sciagurati? L'onor. Vitelleschi, che ieri l'altro invocò tutti i nomi de' grandi italiani da Dante a Mamiani forse fu dantesco sull'obbietto. L'Alighieri, che forse non ignorava il diritto romano, pone Francesco e Paolo Malatesta nell'Inferno; e le due anime fa degne di eterna pietà. La bella figlia di Guido da Polenta dice: *Caina attende ch' in vita ci spense*; ma la bolgia, in cui sono puniti i traditori non poteva essere la giusta pena dell'oltraggiato marito. Alcuni commentatori del Divino Poema dissero che Dante fu benigno con quegli adulteri, perché aveva ottenuta benigna ospitalità dai signori Da Polenta. (*ilarità*).

Ed ora rispondo alla censura per l'abolita pena capitale. Io mi schierai giovanissimo fra gli abolizionisti convinti; fui operoso soldato della eletta legione; obbedii all'insegnamento dei maggiori, giuristi e filosofi, che onorarono il mondo. Ma da publicista e da legislatore non sostenni la riforma disputando le opinioni opposte del Beccaria e del Filangeri o degli altri eminenti giureconsulti, a cui certo l'onorevole Vitelleschi vorrà con me tributare ossequio e riverenza: ma studiai la riforma sul metodo adoperato dal maestro e celebre statista, che prima ottenne il voto di abolizione dalla rappresentanza nazionale dell'Italia risorta.

Mi sia lecito ricordare che l'iniziativa parlamentare usata da P. S. Mancini, quando la capitale del Regno doveva essere trasferita in Firenze, non fu vinta con la nuda esposizione

della filosofia giuridica sulla *illegittimità* assoluta di quella pena. Egli non ne fece una questione di puro diritto; ma una questione di sapienza civile e politica. Suppose come l'antica consuetudine, l'inveterata ragione dei secoli volevano che la società avesse bisogno per conservarsi dell'uso del patibolo e della forca. E poichè l'onor. Vitelleschi citò ieri Pellegrino Rossi, egli mosse da un pensiero dell'immortale carrarese. « Supponendo, egli scriveva, nell'anno 1829; che la morte di un uomo colpevole di assassinio sia la sola ed unica pena adatta a trattenere il braccio degli assassini; il solo mezzo di raggiungere lo scopo che il dovere impone alla giustizia sociale, come affermare che il bene della esistenza non potrà essere tolto all'assassino? » conchiudeva: « La pena di morte adunque è un mezzo di giustizia supremo, pericoloso, di cui non si può far uso, se non sotto la condizione di una vera necessità, ma che debbe desiderarsi di veder compiutamente sopprimere, e per la cui abolizione IL DOVERE CI COMANDA DI ADOPERARE TUTTI GLI SFORZI.

Per combattere la pretesa necessità riposta soltanto sulla supposta efficacia preventiva; cercò due specie di prove contrarie: cioè, le conseguenze sperimentali dell'applicazione e dell'abolizione della stessa pena presso i vari popoli, che l'avevano abolita; e lo stato generale dell'opinione sulla riforma. Quando l'esperimento vaticinato sullo esempio degli altri paesi, ossia che la sostituzione della pena perpetua non avrebbe aumentato il numero dei reati prima puniti con l'estremo supplizio, felicemente si ottenne in Italia, come dalle statistiche che ieri furono esposte dall'onorevole guardasigilli, è possibile voler sostituire una opinione sconfessata dall'esperienza e rievocare l'opera sanguinosa del carnefice? (*Bene*).

L'onor. Vitelleschi parlò dell'Inghilterra e della Germania. Ma conosce egli bene le condizioni del diritto penale inglese?

Nel 1818 vi erano 250 reati, per i quali si comminava la pena di morte; e lo stupro, il furto di un cavallo erano puniti di morte; nel 1831 furono ridotti questi casi di pena capitale a 160, e le statistiche inglesi dimostrarono che i reati, per i quali si era temperata la pena non aumentarono, talchè lusso di sangue e lusso della aristocrazia, erano stati l'opera feroce del:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

carnefice e il frutto del pessimismo e della sfiducia delle classi governanti contro il temperamento della nazione.

È dall'Inghilterra che noi accettammo in miserissima misura quelle istituzioni, che l'onorevole Vitelleschi crede delicature italiane, quali la *liberazione condizionata dei detenuti*, il sistema cellulare ed altri statuti penali.

Il nostro Codice, lo creda l'egregio collega, anziché essere il frutto dell'idealismo italiano, è una tesi dichiarata di filosofia del diritto, è una fusione di molti Codici stranieri con applicazione rigorosa anzi aggravata della repressione de' popoli stessi.

Io potrei continuare lungamente su questo tema, profittando della benevola attenzione del Senato; ma ho detto che parlavo soltanto per impedire che il silenzio fosse creduto venia data all'oratore per proposizioni non pertinenti. Dirò più brevemente della Germania. In Germania nel 1848 la grande Assemblea nazionale deliberò che l'abolizione della pena di morte dovesse essere iscritta nella Costituzione che doveva organizzare la procreazione innovata. La Sassonia dopo pochi anni abolì la pena di morte, come l'aveva abolita il ducato di Nassau. Per l'unità del principio punitivo federale e pel predominio dell'elemento prussiano, che la Germania dovette rinunciare a molte riforme ed aspirazioni giuridiche. Ma il Codice penale tedesco ridusse i casi di pena capitale.

L'Inghilterra stessa ha studiato col metodo sperimentale il cattivo effetto, il contagio della pena di morte: talchè oggi il carnefice non si presenta più sulla pubblica piazza, ma l'esecuzione capitale ha luogo nella segretezza in una prigione, dove appena, con lo sceriffo e agenti della forza, alcuni giornalisti vi sono ammessi; una bandiera nera innalzata sul tetto della prigione annunzia alla città che là dentro l'opera di sangue fu compiuta.

Quando si accostava la discussione della pena di morte in Parlamento, in un libro da me pubblicato col titolo: *La pena di morte negli Stati moderni*, dimostrai che si hanno due categorie di Stati: quelli che già abolirono la pena di morte. L'Olanda, il Messico, il Portogallo, la Rumenia, tutti i cantoni della Svizzera, chè solo il partito cattolico per la resistenza del cantonalismo contro il centralismo e federalismo fece

ricostituire la pena di morte in quello di Vaud, e molti Stati dell'America del Nord non hanno la pena di morte; e pubblicai la statistica delle popolazioni dei sette Stati, la quale prova che circa duecento milioni di viventi vivono senza il presidio del carnefice. E questa è prova sperimentale per l'applicazione del metodo statistico di cui ieri tanto autorevolmente parlò l'onorevole guardasigilli. Siamo umani e felici che l'ordine pubblico, il buon costume, la società, la civiltà possono esistere e svolgersi senza bisogno del boia e senza la efferatezza penale di altri tempi.

Lasciate pace al nostro diritto pubblico, e gli stranieri che vengono in Italia, non diano fede alle parole del Vitelleschi, che spesso vanno tradotte in inglese; sappiano la *verità vera*, e tal è quel che dico, pur rispettando le contrarie opinioni, i grandi convincimenti fondati per altro sull'errore e sull'equivoco. E consideri l'onorevole Vitelleschi che ieri parlando del corso del pensiero politico italiano, ricordava e Pellegrino Rossi e Mamiani. Io la vedo ancora l'ombra venerata del sommo maestro sedere nell'estremo lato dell'altra parte dell'aula. Terenzio Mamiani, lasciò un libro dottissimo per l'abolizione della pena di morte, che può tuttora servire d'insegnamento all'onorevole collega, perchè non persista nelle sue convinzioni e corregga i dettami della sua coscienza, che lo spingono a chiedere la restituzione del passato.

Passo alla seconda accusa che tanto mi pesa sull'anima; la lotta fatale col Vaticano, così la disse il Vitelleschi. *L'Italia ha ecceduto i limiti ed ha voluto condurre la lotta dal campo politico e nazionale, sul campo religioso*. Questa fu una nuda affermazione, che doveva essere invece una dimostrazione.

L'Italia, onor. Vitelleschi, va studiata nelle grandi classi che la compongono. Volle Ella parlare del Governo, dei legislatori, delle classi insegnanti e dirigenti o del numero collettivo degli Italiani? Emilio De Lavelaye, in dottissimi articoli che riuni in libro unico intorno la *questione religiosa*, disse deplorabile la condotta del maggior numero delle popolazioni cattoliche quanto all'azione de' culti negli Stati. Moltissimi ripetono ancora qualche scherno e qualche sorriso volteriano, altri curvano la testa e lascian fare; parecchi protestano in nome

del progresso e del principio anticlericale; ma poi mandano le figliuole al monastero ed i figliuoli alle scuole dei Gesuiti. Chiudano alla fine la loro vita con una deplorabile ipocrisia. Questi sono *veri sepolcri imbiancati*.

Di questi atteggiamenti può essere responsabile l'Italia nuova, può essere responsabile il potere legislativo? Ricordiamoci le cose, quali la storia contemporanea le narra. Non voglio parlare della riforma religiosa, che ruppe l'unità della fede, non della grande reazione cattolica del Concilio di Trento. Muovo da più recente epoca. Quando e come incominciò l'inesauribile conflitto fra la Chiesa di Roma e l'Italia?

Re Carlo Alberto mutò il suo Stato in monarchia rappresentativa, facendo quello che fecero gli altri principi italiani poscia spergiuri. Appena furono dichiarati i diritti dell'uomo e della nazione, che altri paesi esercitavano con la concordia tra lo Stato e la Chiesa cattolica, il supremo Gerarca della cattolicità, che era fuggito in Gaeta, nel covo della reazione politica, e che viveva restaurato per la forza delle armi francesi, si mostrò nemico del successore del Re, che in Oporto aveva dato l'ultimo respiro, martire non traditore. (*Approvazioni*).

Rileggete, onor. Vitelleschi, le prime relazioni del Parlamento subalpino, dove sedevano giureconsulti ed uomini di Stato prudenti, e gli Sclopis, gli Alfieri e il Di Collegno e gli altri sapienti che avevano condotto il Principe sabauda alla riforma dello Stato, vedrete con quanta modestia, con quanta temperanza il Piemonte domandava il consenso alla Curia romana per sanzionare l'abolizione del diritto di asilo, le immunità del foro ecclesiastico e che il rispetto della emancipazione degli Ebrei, ossia i culti allora tollerati. Roma voleva conservate le pretese di Innocenzo III, d'Ildebrando e l'ordinamento politico del medio-evo.

Non voluta la concordia, il Piemonte, per azione legislativa iniziò un'opera lenta, progressiva, che fu l'imitazione prudente di quello che avevano fatto altri popoli cattolici nella restituzione del diritto politico, laico e civile, per i quali il Vaticano è benevolo.

L'infausto trattato di Zurigo ci avrebbe forzati alla vita federale sotto la presidenza del Papa per comando e volontà di stranieri; trionfò il grande principio unitario, e gli altri Stati ita-

liani sorti a nazione compirono le medesime riforme che dopo il trattato del 1815 furono bramate sull'esempio inglese da quasi tutte le genti civili. In quest'ora la nazionalità si trovò alle prese col ridotto Stato romano, che doveva necessariamente morire, perchè gli Stati ecclesiastici non sono più possibili quando i popoli sono usciti dalla loro infanzia, che solamente permette il maestrato teocratico.

Onor. Vitelleschi se ne ricorda? Ci conoscemmo a Firenze quando l'Italia aspettava la liberazione di Roma. Che cosa era il Papato nelle mani di Pio IX? Si reggeva tra l'ira e l'odio della nazione per l'appoggio dei mercenari Di Lamoricière e delle armi francesi.

Era la rocca maledetta dalla civiltà, il campo trincerato della reazione in poco spazio di terra da Ceprano a Passocorese.

Nessuna forza di azione e di libertà aveva la Curia romana per le italiane terre. Il maggior numero si asteneva dal visitare la storica città, rifugio di Re e di principi caduti, asilo di briganti; la stampa italiana non dava pubblicità alla parola del Pontefice perchè voce di re sacerdotale e traditore.

Lo Stato italiano si poteva difendere tuttora con l'esercizio delle regalie, che furono la forza e la ragione di altri tempi, e che sono ancora vigenti in altri paesi. Il *placet*, l'*exequatur*, ossia il *divieto della pubblicazione* degli atti della Santa Sede, il divieto al clero di recarsi ai concili, il ricorso *per abuso* al Consiglio di Stato, ed altri presidi di giusta difesa.

Venuti in Roma, il Parlamento diè al Papato tale un corredo di privilegi e di libertà, che nessun altro Stato cattolico gli ha mai dato. (*È vero*). Furono prese persino le maggiori prerogative della Corona nazionale e conferite ad onore del detronizzato re di Roma.

Coi privilegi e le irresponsabilità ebbe la libertà di comunicare con tutta l'orbe cattolico, di maledire ogni giorno, ogni ora, la nostra esistenza, la nostra redenzione. Sanzionò lo Stato persino l'infallibilità e l'assoluta posanza religiosa del Pontefice.

Chi coltiva tuttora gli studi di scritto ecclesiastico, sa quanto lunga fu la lotta tra l'aristocrazia episcopale e l'assolutismo pontificale.

Ebbene, un anno prima che Roma fosse stata redenta, si era affermata in un Concilio, proclamò l'infalibilità assoluta del Pontefice, e

si credette di separare lo Stato dalla Chiesa, consacrando la grande tirannia sopra le coscienze, l'immobilizzazione del principio religioso.

Stimo io quindi dovere del Governo, che presiede costantemente alla cosa pubblica, di far sentire a tutti i popoli civili che mai il papato ebbe tanta irresponsabilità e tanta sicurezza, quanta ne ebbe per privilegio e concessione delle nostre leggi. Esso tace: vi dico.

La politica ecclesiastica del Governo, anziché essere politica di continua e rigorosa applicazione delle leggi, fu spesso una politica di deferenza e di blandizie.

Onorevole ministro guardasigilli, se io non rendo onore al vero, ella mi confuterà. Si deplorò che in Italia vi sia un numero esorbitante di vescovati maggiore di quello esistente in tutte le altre parti del mondo cattolico. Ella non può ignorare che sotto il Ministero dell'onor. Crispi, fu permesso di aumentarsi un vescovato...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non mi pare...

Senatore PIERANTONI. Lei m'interrompe tosto: Si fondò un vescovato in Chiavari. Onorevole ministro, io dico la verità. Furono accettati espedienti per dar modo ai vescovi di ottenere il *placet*, l'*exequatur* senza diretta domanda al Governo. Per le simulazioni l'arte curiale è eccellente. E non furono paralizzate riforme necessarie, comandate persino nelle leggi. Per esempio, fu mai svolta la promessa contenuta nell'art. 18 della legge delle guarentigie per il riordinamento della proprietà ecclesiastica?

Quanti anni passarono dal 1871 al presente? Si erano soppressi tutti i seminari. Da parecchio tempo non solamente furono riaperti, ma anche moltiplicati; vi acquistarono i preti la capacità d'insegnare mal preparati la scienza laica. E si fece opera civile aumentando fuor di misura il numero del clero, il quale, se giovane mi fa pietà nel fondo dell'anima? Giovani donzelli raccolti dalle umili classi popolari, ritolti dalla libera educazione nazionale alle innocenti energie dell'ingegno, chiusi in quei seminari dove l'atmosfera morale e l'igienica sono viziate, non ricevono altro insegnamento fuori di quello che è raccolto nel libro *De religione et ecclesia* del card. Mazzella; sentono ogni giorno imprecare alla patria,

alla libertà, alle istituzioni che debbono male-dire e non conoscere. Poi escono alle prove della vita per essere o viziosi, o asceti, o ribelli, senza un buon apparecchio per esercitare maestrato sul mondo civile.

Non pensi qualcuno che la curia romana abbia rinunciato ad una sola delle sue pretese.

Non mi permetterò di rileggere documenti contemporanei della storia ecclesiastica intorno ai fini del Papato. Un anno prima della liberazione di Roma la Curia pensò di desumere da 350 discorsi che Pio IX aveva pronunziati contro l'Italia e la civiltà tutte le proposizioni di condanna del diritto dei popoli e degli Stati. Ho qui sotto gli occhi il SILLABO, in cui è condannata non solamente la libertà religiosa, ma persino il principio del diritto internazionale, che proscrisse il *non intervento*. Questo Sillabo, di cui fu fatta lettura alla Camera dei deputati in Firenze dovrebbe essere di frequente ricordata ai legislatori italiani. Ed io vi domando la licenza di riferire soltanto quelle proposizioni indirizzate a scuotere le basi delle Costituzioni moderne:

Il SILLABO dichiarò: dovere dello *Stato di reprimere* con pene stabilite i violatori della cattolica religione, *ancorchè ciò non richieda la pubblica quiete*; disse la libertà di coscienza e dei culti *un'opinione sommamente dannosa, un delirio*; disse insigne imprudenza e perversità di prave opinioni il negare alla Chiesa e alla Sede Romana *autorità nelle cose temporali e dell'ordine esteriore*; imprudenza e perversità *negarle il potere di punire con pene temporali il violatore delle sue leggi, di scomunicare con effetto gli usurpatori dei diritti e delle possessioni della Chiesa medesima*. Il SILLABO condannò le seguenti proposizioni, che sono veri diritti costituzionali. *Prop. XV*: « Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che col nome della ragione reputi vera ». *Prop. XX*: « La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna potestà temporale, nè diretta nè indiretta ». *Prop. XXVI*: « La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e possedere ». *Prop. XXVII*: « I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Pontefice debbonsi rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali ». *Prop. XXX*: « L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile ». *Pro-*

posizione XXXII: « Senza veruna rivoluzione del *gius* naturale e dell'equità si può abrogare l'*immunità personale*, con cui i chierici sono esonerati dal peso di sostenere ed esercitare la milizia ». *Prop. XLV*: « Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi stato, può e deve essere affidato alla civile autorità e per siffatta guisa affidato che non si conosca nessun *diritto di qualunque autorità nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta e approvazione dei maestri* ». *Prop. LIII*: « Il Governo civile può prestare mano a coloro che volessero abbandonare l'intrapresa vita religiosa e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse religiose famiglie, del pari che le chiese collegiate e i benefici semplici, ecc. ». *Prop. LV*: « Si deve separare lo Stato dalla Chiesa e la Chiesa dallo Stato ». *Prop. LXII*: « Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del *Non intervento* ». *Prop. LXVIII*: « Spetta all'autorità civile stabilire impedimenti dirimenti dal matrimonio ». *Prop. LXXIII*: « In virtù del semplice contratto civile può sussistere un vero matrimonio, ecc. ». *Prop. LXXIV*: « Le cause matrimoniali e degli sponsali spettano di loro natura al foro civile ». *Prop. LXXX* ed ultima: « Il sovrano Pontefice può e deve venire a patti e a conciliazione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà ».

Quando così chiari e palesi sono i fini della reazione papista, la tolleranza dello Stato si desume non solamente dalla sua tiepida azione nella tutela delle leggi vigenti, ma del pari dallo abbandono di riforme, che furono stimate necessarie. Forse che non abbiamo abbandonato il giusto presidio legislativo della famiglia, base e fondamento dello Stato? Si sanzionò il matrimonio civile, ma non si comandò la precedenza di esso sopra i riti ecclesiastici, e la Chiesa cattolica coi suoi riti, col suo sacramento ci die' un concubinato benedetto, che fa crescere una prole senza legittimità, senza diritti ereditari. (*Sensazione*).

Sapienti legislatori parecchie volte proposero disegni di legge per comandare che il matrimonio civile dovesse precedere il rito religioso. Legge simigliante non si volle per far contente le Sante Chiavi. Dirò senza ambagi che questa colpevole mancanza die' i suoi tristi effetti, dei

quali si videro i casi per il gran numero dei matrimoni religiosi degli ufficiali dell'esercito.

Ricorderò che due volte la Maestà del Re autorizzò i suoi ministri a presentare alla Camera dei deputati la legge sopra il divorzio, e siffatta legge fu abbandonata; non se ne parlò più.

Eppure guardiamo oltre i confini della patria: Tranne il Portogallo, la Spagna, e forse qualche altro piccolo paese, tutti i popoli cristiani hanno il divorzio, l'ha persino il Belgio, la cittadella munita del cattolicismo. Col divorzio il Codice sanzionò benanche la separazione personale, per lasciare ai coniugi sventurati l'elezione dell'uno e dell'altro istituto, secondochè la coscienza loro detta.

Queste cose ho voluto ricordare per dimostrare che invece della sognata lotta religiosa verso la Curia Romana, verso il Vaticano regio, vi fu tolleranza, non provocazione. E quali le ricompense che raccoglie la patria da tale condotta? Ogni giorno il sommo gerarca maledice alla nostra esistenza.

Rispetto la casa altrui, non vo' ricercare se degli Svizzeri o del De Charrette, discorse di recente il bianco veglio; ma chiarissime furono le lamentazioni e i tristi vaticini pronunziati nei ricevimenti di capo d'anno.

Nota con gioia che una parte della stampa civile ha stigmatizzato la perfidia del partito gesuitico. Non vi ha cuore gentile, che non debba comprendere che al triste esempio della menzogna male si associ l'opportunità, chè il capo d'anno spesso adduce la tregua degli odî, ricompone gli animi alla bontà. Solo il prete di Roma non perdona!

Altre volte recai in codesta Assemblea le prove dell'azione malvagia della Curia, perchè uomini eminenti del patriottismo italiano non vennero più nel Senato, poichè così volle il comando del Vaticano.

Molti di voi conoscono le scritture politico-religiose del collega Lampertico indirizzate a persuadere il Papa che smettesse il comando ai fervidi credenti di non compiere l'ufficio elettorale. Grave è l'offesa contro lo Stato. Il nemico prepara le schiere, sceglierà la sua ora, e non ascolta consigli.

Tutti questi atti di guerra dovrebbero giorno per giorno, ora per ora, essere ricordati alla coscienza dei ministri e ripetuti dalla tribuna

parlamentare, perchè il Parlamento non ha soltanto l'ufficio di fare le leggi e di correggerle ma anche deve esercitare una virtù educativa sull'anima del paese.

Rimaniamo fedeli, o signori, alle salde tradizioni del diritto nazionale. Tacciano i fautori di impossibili conciliazioni, chè non è lecito ignorare su quale giuramento è fondato il tentativo di una reazione politico-clericale. Già vi dissi altra volta, quando Pio IX era presso a morte compose il capitolo delle *Riformazioni* che sono le promesse che i cardinali giurano come corpo elettorale entrando in Conclave. Il Papa impose a tutti i cardinali di far giuramento di lavorare alla restaurazione del potere temporale. Questo è il manifesto della Chiesa: *semper eadem*. Oggi che non è lecito parlare direttamente al re, si deve parlare ai loro ministri responsabili. Io chiuderò quest'altra parte della mia orazione, ricordando un aneddoto, che è narrato dal conte Costa Di Beauregard nelle sue memorie politiche. Amedeo II fu il primo principe d'Europa che allontanò dal suo capezzale un confessore gesuita. Presso a morte quel confessore fece chiamare il principe e gli parlò presso a poco in questi sensi: Voi mi ricolmaste di favori, perciò vi voglio dare questo consiglio: per l'avvenire non fate mai che un gesuita vi confessi. Il principe disse: e perchè? L'inferno di rimando: il segreto non lo posso tradire.

Ieri l'onor. Vitelleschi giunse persino a dire che la mancanza del sentimento religioso spinse i popoli a tentare il regicidio. Donde mosse l'insegnamento dell'assassinio politico? Tacciamo dei Greci che innalzarono statue agli uccisori dei tiranni e che celebrarono Armodio e altri, S. Tommaso d'Aquino, il *Suarez*, il *Molina*, il *Lessius*, il Mariana sostennero il regicidio, quando il capo dello Stato avesse violate le leggi divine, che, ben s'intende, sono quelle che la Chiesa detta.

Il De Laveleye nel capo XIV dell'opera *La démocratie e le gouvernement* fece la lista dei 30 attentati che dal 1800 sino al tempo moderno furono indirizzati contro i capi dei Governi.

Essa insegna che tutti gli Stati ebbero l'esempio, e maggiori casi avvennero negli Stati, nei quali non vi sono dissensi religiosi.

Le cagioni di tali delitti furono le aspira-

zioni verso l'eguaglianza politica ed economica, il manifesto feroce di un partito, il quale vuole condannata ogni gerarchia sociale, ogni forma di governo. Non vollero colpire nè il re, nè l'uomo; ma i rappresentanti di un ordine sociale, che gridano funesto e che furiosamente detestano.

Noi notiamo questo di buono: che laddove sono libertà costituzionali mancano gli assassini politici. In Inghilterra ove siede sul trono una donna illibata, due o tre volte la mano colpevole si innalzò contro di lei; i colpevoli furono mandati al manicomio.

Malgrado i ripetuti congressi e le adunanze cattoliche dove si risollevarono le speranze del pretendente e dove si maledice la nostra società l'Italia non sente furori religiosi. Come con tali segni si può dire: uniamoci ai preti, riconduciamoli nelle nostre scuole? Chi esprime tali desiderî può essere paragonato ad un amante che non persuade la rea donna, con cui si vuole unire.

Ammetto che vi sono buoni parroci e miti sacerdoti dolenti di queste condizioni fatte all'ufficio sacerdotale, che dovrebbe celebrare la parola dell'amore e non dell'odio; ma diversamente si vuole in alto, ove si *puote ciò che si vuole*.

Di recente nella festa della Reggia, che fu festa della nazione, S. M. il Re largiva una somma per i poveri. Il sindaco di Roma mandò numerosi *buoni* ai parroci della capitale, e gli sciagurati si rifiutarono di distribuirli ai sofferenti al certo per il comando ricevuto. Eppure nelle leggi del cattolicesimo è scritta la espiazione delle colpe per doni alla Chiesa, talchè se il Tiburzi invece di cadere in conflitto a mano armata colla forza, si fosse inginocchiato al tribunale della penitenza, e chiesto perdono de' suoi misfatti offrendo in espiazione i denari da lui tolti agli assassinati, la Chiesa non avrebbe respinto il prezzo di quell'oro e l'avrebbe accettato.

È questa la vera condizione dello stato delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, e non può essere smentita.

Ed ora rispondo all'ultima accusa profferita dall'onor. Vitelleschi. Non so se nel pensiero dell'onor. Vitelleschi nelle scuole volle comprendere anche le università. Non avendo specificata distinzione anche le università sono state trascinate nella condanna.

Ma che cosa deve fare il ministro della pubblica istruzione? Deve l'onor. Gianturco, chiarissimo giureconsulto, insegnante di diritto civile, intromettersi tra il Quatrefages e lo Spencer e imporre al professore insegnante questo od altro precetto e quello di ritornare alla Scolastica? Dovremo dimenticare il progresso fatto nella filologia, nell'astronomia, ecc., ecc.? Che cosa si vuole da noi altri insegnanti? Dove stanno i segni della lotta religiosa, la quale non trova neppure un ricordo storico nell'Italia nostra, che contenta del rinascimento greco-pagano non volle prender parte a nessuna delle crisi religiose, l'ultima delle quali fu la Riforma di Lutero?

Signori senatori, vi domando scusa se ho abusato della vostra attenzione, ma di giorno in giorno è qui il ripetere di opinioni antiquate e di censure al rinnovamento del nostro diritto nazionale. Sappiamo essere rassegnati agli anatemi di una Chiesa politicante, che non abbiamo mai offesa rivendicando i nostri diritti; ma confuteremo sempre sino a quando avremo voce rimproveri strani simili a quelli, che l'altro giorno furono pronunciati.

Onor. Vitelleschi, ieri l'altro ricorreva un giorno sacro per la patria. Io, sull'esempio dell'Arpinate che rideva degli auguri, ma rispettava i riti della religione romana, m'inchinai alla tomba del *Padre della patria*. Mentre ella qui scomunicava la scienza, il telegrafo ci informava in quale altra forma la scienza sia onorata in altri paesi. Lessi a compenso che il fiore dell'intelligenza, del patriottismo e della politica inglese aveva mandato un omaggio allo Spencer nel suo compleanno. Noi forti nella verità, conserviamo in cuore fervidi gli ideali della patria; siamo onesti, abbiamo cura del popolo; la civiltà e l'avvenire saranno per noi. (*Approvazioni*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Il Senato avrà ben compreso che io mi sono assunto un penoso incarico, quello di dire sopra un soggetto molto importante la verità al mio paese, e questa verità non l'ho scoperta io, nè l'ho svelata io. Essa risulta dalle statistiche, dalle cronache cittadine, le quali non si limitano a raccontare i fatti ai quali ha fatto allusione l'onor. Pie-

rantoni, ma esse rappresentano una lunga storia di delitti raccapriccianti di ogni specie.

Perfino le illustrazioni della domenica hanno trovato il modo di occupare le ore di riposo dei cittadini con le rappresentazioni grafiche di questi delitti.

Quindi io non ho a rimproverarmi di avere fatto rivelazioni peregrine nè commesso indiscrezione. Solamente ho riassunto questa situazione e l'ho presentata quale essa è al Senato ed al Governo, considerando il Governo, come dovrebbe essere, l'espressione massima della coscienza del paese. E l'ho rappresentata sperando che questo avrebbe dato occasione al Governo di annunziare per lo meno, escogitare l'indirizzo di qualche provvedimento; e soprattutto perchè sperava che una parola alta desse una qualche speranza nell'avvenire alla gente onesta, e rilevasse un poco il senso morale delle popolazioni.

Invece io ho trovato un seguito di attenuamenti, di interpretazioni, di spiegazioni, di scuse, all'attuale stato di cose, in sostanza delle parole molto cortesi ed elevate, come non poteva essere altrimenti, da parte dell'onorevole Costa, ma in conclusione quello che i Francesi chiamano *une fin de non recevoir*.

Io credevo di parlare al ministro e al magistrato e mi sono trovato in presenza dell'avvocato della difesa, il quale propugnava le attenuanti.

Io potrei discutere per lo meno qualcuna di quelle attenuanti, ma non sarebbe patriottico; tutto ha una misura e certi uffici possono compiersi in una certa misura; non bisogna eccedere ed io non voglio far l'avvocato dell'accusa. Quindi non v'insisto e ciò anche per un'altra ragione, perchè mi parrebbe veramente di rimpicciolire la questione, riducendola ad una questione di qualche cifra di più o di meno di distinzioni fra l'intensità e il numero, tra regione e regione.

Io ho presentato un fatto nel suo complesso qualunque sieno le sue origini, le sue proporzioni; un fatto che risulta da documenti ufficiali ed è sentito dalla coscienza universale, e mi parrebbe rimpicciolirlo col venire a discutere una ad una le considerazioni fatte dall'onorevole ministro.

Però non posso fare a meno di rilevare alcune cose da lui dette, e lo faccio soltanto per

l'influenza che potrebbero esercitare sull'opinione pubblica.

Ma prima di parlare di ciò debbo fare una dichiarazione. Io ho detto ieri l'altro che non intendeva di risollevar la questione sull'abolizione della pena di morte; io solamente ho voluto dimostrare le difficoltà in cui ci troviamo per l'abolizione di tale pena. Non avevo ieri l'intenzione di risollevar la questione, molto meno ho intenzione di farlo oggi.

Detto questo, torno al mio concetto.

L'onor. ministro ha voluto dimostrare che dopo l'abolizione della pena di morte sono diminuiti i reati di sangue. Ora questo nessuno può affermarlo, perchè quando la pena di morte è stata ufficialmente abolita, le statistiche erano appena incominciate.

Ma l'abolizione ufficiale è stata preceduta per un abbastanza lungo tempo, dall'abolizione di fatto. Tutti sapevano che non si eseguiva più.

Ora io, quando l'altra volta si discusse il Codice penale e volli occuparmi seriamente di questa questione, feci ogni ricerca per trovare statistiche dei tempi che precedettero quell'abolizione alle quali si potesse prestare una certa fede, ma non trovai nulla. Può essere che l'onor. Costa le abbia trovate, io non ci sono riuscito.

Ora le cifre culminanti dei delitti di sangue sono state nel 1879-80, quando hanno raggiunto niente meno che cinquemila, o quattromila e novecento o ottocento.

Ora quella era un'epoca in cui la pena di morte era sparita, ed il convincimento che non si applicasse era entrato nella coscienza pubblica.

È verissimo che dopo quell'epoca si è verificata una diminuzione, che è avvenuta dirò rapidamente, e si è scesi a quello stato che oggi può dirsi normale, ed infatti nel 1883-84 si mantiene sui 4000: discende per un momento a 3900 nel 1887; ma risale a 4802 nel 1888; si mantiene a 4000 per due anni poi discende a 3900; risale poi a 4000 nel 1892 e nel 1893; e nel 1894 ridiscende a 3900.

La ragione di quel primo rinerudimento, oltre che era il primo periodo della abolizione si fu probabilmente che quelli anni si risentivano ancora dei movimenti che avevano preceduto il 1870 e quindi le passioni erano più eccitate,

gli spostati più numerosi e l'ordine pubblico meno assodato.

Ma da allora in poi si ha una cifra che sale e discende, ma si mantiene costante. Vi sono per esempio, queste cifre alle quali non do un gran valore, ma che pure hanno un carattere, significativo, e cioè gli omicidi semplici i quali erano nel 1890 solo 833, sono arrivati nel 1894 a 1600. Ripeto che non do a queste oscillazioni una grande importanza nè in un senso nè nell'altro.

Il massimo dunque, che noi possiamo conoscere, è stato proprio nel tempo, in cui fu viva l'impressione dell'abolizione della pena di morte; la diminuzione è avvenuta in seguito, e ieri ne dissi la ragione, e ciò è che la ferocia umana ha dei limiti. Probabilmente se non vi fossero affatto leggi, difficilmente si oltrepasserebbero questi limiti. Io ho insistito per poco con questa dimostrazione, perchè non sarebbe conforme al vero lasciar credere che il contrario.

Ma il ministro ha creduto di dovere riprendere, la tesi quantunque io non avessi intenzione di provocare questa discussione. E si è anche trovato a disagio perchè nella sua sincerità egli ha dovuto riconoscere e dichiarare che non era abolizionista e che ha finito per aderire all'abolizione perchè non si applicava più. E si capisce che in politica ci sarà sempre una gran parte di opportunismo, perchè chi dice politica dice opportunità, ma è per lo meno il colmo dell'opportunità di votare contro quello che si crede, tanto più che nel caso che ci occupa il non avere applicazione poteva essere un fatto transitorio, il quale con l'abolizione è divenuto stabile.

E quindi il ministro si è trovato a disagio, e forse non l'avrebbe fatto di prima intenzione se non gliene fosse risovvenuto alla fine del suo discorso.

Ma io non insisto più in questo argomento, perchè non è mia intenzione di far perdere tempo al Senato in discussioni inutili, solamente dico a tutti i difensori dell'abolizione della pena capitale, che tutte le altre nazioni d'Europa, sebbene informate al diritto moderno, e l'America e l'Australia che si sono formate nell'ambiente della grande rivoluzione che l'ha costituita e che ne portano l'impronta in tutte le loro istituzioni, tutte, malgrado delle percentuali minime di cri-

minalità, hanno mantenuto nelle loro leggi questa sanzione. Tra queste e i 40 milioni che ha citato l'onorevole Pierantoni, che sono stati di parere opposto in tempo in cui la maggioranza è il solo criterio rimasto se non di verità, per lo meno di ragione, è per lo meno permesso di dubitare che questa sia dal lato di questi ultimi.

Ed in presenza di questo fondato dubbio si sarebbe potuto comprendere questo esperimento se in Italia, se le statistiche di criminalità fossero per lo meno eguali se non minori a quelle di altri paesi, ma nello stato in cui ci troviamo, quell'ardito esperimento ha potuto apparire al gran numero di coloro che erano di parere contrario come una specie di complicità di tolleranza da parte delle classi dirigenti, verso dei costumi che, sebbene esclusivi di alcuni violenti, disonorano il nostro paese. (*Sensazione*).

E vengo ad un altro soggetto più importante. A me ha recato sorpresa il vedere come l'onorevole ministro di grazia e giustizia abbia sorvolato quasi completamente sopra quanto ho detto sulla educazione morale del popolo.

L'onorevole ministro ha talmente omesso nel suo dire di occuparsene, che ha parso proprio non credere degna di considerazione questa mia osservazione. Ma, onorevole ministro, come vuole altrimenti che gli uomini si formino se non con la educazione morale?

Ma, onorevole ministro, perchè ella sta a quel posto e gode la stima di tutti i suoi amici se non per l'educazione che ha ricevuto?

Che io mi sappia, ella non discende da una razza speciale e neppure da un'altra razza.

Cosa si può attendere da una così grossa parte della nostra popolazione che noi lasciamo crescere come delle piante selvatiche? Osservi nelle strade i fanciulli, o alle porte delle scuole che frequentano, veda i loro propositi, studi le loro maniere, osservi la volgarità e sovente la licenza dei loro procedimenti, e si farà una idea chiara del come al punto di vista della moralità crescano quelle giovani piante. Ora di tutto questo noi non ce ne occupiamo affatto. L'onor. Pierantoni ha voluto farmi dire che io volevo introdurre nelle scuole la teologia. Io non voglio introdurre null'altro che la morale, la insegni chi vuole o chi può, ma un popolo deve essere educato; il pretendere di far crescere una generazione come facciamo noi, senza le

nozioni del bene nè del male e poi non raccogliere messe di criminalità è un assurdo.

Una grandissima parte dei nostri giovanetti e dei nostri fanciulli non hanno una idea di moralità perchè nessuno gliela insegna; perchè nelle famiglie disgraziatamente poco s'insegna, perchè gl'istituti professionali non funzionano, e perchè le nostre scuole non ne danno di nessuna sorta. Non vi è nessuna scuola che insegni a questi fanciulli il modo di condursi in questo mondo onestamente; impareranno bensì la geografia e l'aritmetica... ma nessuno vi ha che imprima a questi fanciulli efficacemente l'idea chiara e distinta dei doveri morali che sono i vincoli e mantengono salde le basi d'ogni società civile.

Ora su tutto questo l'onor. Costa ha sorvolato troppo leggermente. E anzi a questo proposito mi risovviene quanto egli ha detto a proposito del Codice penale. Mi ha domandato che cosa io aveva da opporre al Codice penale e a tutto il complesso dell'amministrazione della giustizia penale. Ebbene, io l'ho già detto, e lo mantengo, che ho da opporre la inopportunità dell'abolizione della pena capitale. Ma ormai questo è un soggetto esaurito. Ma non è la sola menda che ho da opporgli. Ne parlai lungamente durante la discussione che si ebbe su quello stesso Codice. Dissi allora e ripeto oggi che quel Codice è una fabbrica inesauribile di prigionieri.

Ci sono tanti altri mezzi di correzione; per esempio la deportazione, dove con una pena gravissima, gli uomini possono mantenere ancora l'esercizio della loro libertà ed avere ancora una moralità. Ve ne sono anche altri che potrei enumerare.

Ma il nostro Codice non conosce che la prigione per i più gravi delitti come per le più piccole contravvenzioni.

L'onor. Costa ci ha detto che per i grandi delinquenti i locali erano sufficienti e si potevano scontare i più gravi delitti in condizioni abbastanza normali, ma che viceversa non avveniva lo stesso per i delinquenti di piccoli reati.

Ora è in questa categoria che si opera la demoralizzazione nella più larga scala.

Ed infatti non c'è una contravvenzione che non sia punibile colla prigione. Con le nostre leggi e i nostri regolamenti ci è da mandare

in prigione i due terzi d'Italia. Giovanetti appena colpevoli o per la prima volta colpevoli, vanno a maturare la loro giovinezza in quelle fucine di corruzione che sono le prigioni, al contatto e alla scuola degli ostinati recidivi, dei perpetratori di grandi delitti.

Si sono gettati tanti quattrini per tante imprese superflue quando non erano inutili, oh perchè non si è pensato ad avere dei riformatori?

Vi sono paesi nei quali l'aver promosso con qualche larghezza i riformatori per i minori, ha dato una riduzione di condannati alle diverse pene del 25 o del 30 per cento. Noi ne facciamo a meno e si va avanti come si può. Si fanno economie per i riformatori che s'impiegano con usura nelle prigioni e si lasciano demoralizzare le crescenti generazioni.

Queste cose non paiono all'onor. ministro avere una qualche importanza in rapporto alla educazione morale del popolo?

Ma noi disgraziatamente non ci si pensa finchè non se ne vedono i risultati; ma quando queste si manifestano con effetti così terribili come quelli che in vi ho descritto ieri, allora le questioni s'impongono e bisogna risolverle.

Io non dimandava troppo; io non attendeva dal ministro che delle parole confortanti, perchè affermasse l'animo del Governo che rappresenta la coscienza del paese, di portare a questi mali un qualche rimedio quando si potrà, e come e nella misura che si potrà. Ma non insisto più oltre per non stancare la pazienza del Senato.

Io ho posato nella sincerità della mia coscienza una grossa questione; avanti questa grossa questione ci sono due maniere di comportarci una è quella di affermare che gli Italiani hanno il sangue caldo, e che ci sono dell'eredità storiche che non si riesce mai a scuotere, e che si farà, quel che si potrà e frattanto tirare innanzi alla meglio, che potrebbe essere anche la peggio. Questo su per giù è in complesso l'opinione del ministro. Io credo invece che volere è potere; credo che un popolo, quando vuole, finisce col tempo, coll'energia ad arrivare anche a correggere certi difetti storici e certe qualità che paiono quasi connaturali. Ve ne ha dei belli esempi nella storia. E ad ogni modo sono nobili e belli tentativi quelli che si commettono in questo senso e perciò degni d'essere

intrapresi; quindi per me la mia opinione a fronte di quella del ministro, è che questo paese e chi lo rappresenta dovrebbe concentrare tutta l'opera, ma con fede ed energia sulla questione morale.

Una cosa per volta bisogna fare e questa deve essere la prima, il presidente del Consiglio l'ha posta come tale, e ha avuto ragione, perchè è la base di tutto.

E questa parte importantissima della questione morale, noi dovremmo prendere particolarmente a cuore per sanarla.

L'opinione mia è l'opinione di un individuo; vale quel che vale, invece l'opinione del ministro può parere l'opinione del Governo. E se ciò fosse vero e l'opinione fosse quale è apparsa a me potrebbe lasciar credere anche questa volta, che i paesi hanno o non possono non avere, che i Governi che si meritano.

Ma ora mi avvedo che avendo parlato due volte su questa legge, viceversa della legge ho appena parlato. E parmi conveniente dirne qualche parola; e dirò che in presenza del poco risultato che ebbero le mie istanze, essa mi appare meno importante e mi rende per certe sue parti meno propenso a votarla. In sostanza quando si ha un pericolo di vita calcolato in rapporto a nove per centomila, ognuno ha il diritto di difendersi. O può farlo lo Stato, o conviene lasciar fare a ciascuno da sè. Io potrei rassegnarmi anche a questo. Credo potrei vivere nell'Occidente americano come si vive colà, anzi dirò che parmi che alla mia natura quel genere di vita forse converrebbe; ma quello che certo non mi conviene, sono delle leggi, per le quali io mi trovo forzatamente disarmato per non avere potuto avere o per essere cessata la licenza, avanti a coloro che delle licenze non ne dimandano e non ne curano perchè non ne provano il bisogno, ma portano armi e ne possono usare a mio disvantaggio con molta probabilità d'impunità: allora trovo che la partita non è più uguale, e quindi finchè, i provvedimenti della giustizia pubblica, e le misure della sicurezza pubblica non garantiscano meglio il cittadino, io mi sento meno inclinato a disarmarlo.

Non faccio obiezioni al maggior numero degli articoli di questa legge. Ma ve ne sono alcuni che per quelle considerazioni mi lasciano esitante.

E, per esempio, l'articolo secondo. Finché questa legge proibisce le armi, le quali, siccome i pugnali e i coltelli di lor natura sono inadatti alla difesa, io sono disposto a votarla, salvo poi a vedere all'effetto pratico, che potrà avere col regime di libertà nostra, e come si farà a trovare queste armi in tasca o in casa dei cittadini, ma questo è un problema che dovrà risolvere il ministro dell'interno, ma come intenzione, io l'accetto; ma quando si vietano egualmente le armi da difesa, come le rivoltelle, i bastoni animati, io mi domando cosa avverrà di coloro cui doveri e interessi obbligano a frequentare luoghi deserti e pericolosi se per qualunque causa non possono procurarsi una licenza.

E la mia dimanda importa tanto più che la buona gente ubbidisce di certo, ma i malfattori non s'imbarazzeranno della nostra legge.

La situazione si riassume nel lasciare il galantuomo alla mercè dei malfattori.

Ecco il perchè in presenza di questa specie d'indifferenza che le mie prime osservazioni hanno incontrato, io provo, una qualche esitanza ad accettare alcuno degli articoli della legge. Mi riservo di vedere quel che avverrà nella discussione, perchè, del resto, per tutto quello che riguarda le armi insidiose che non sono adatte per la difesa, io l'accetto pienamente.

Io ho dette oggi queste poche parole solamente a titolo di giustificazione del mio discorso d'ieri, che ha parso al ministro esagerato. Io persisto a non crederlo. Io ho espresso sopra questo soggetto un mio profondo convincimento, e delle osservazioni, che non sono mie sole, ma di una parte non piccola del paese (*Bene*).

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo scusa al Senato se, pur trattandosi di una legge che per verità non mi pare abbia così grande importanza, io sono costretto prendere per la seconda volta la parola. Mi studierò però di essere assai breve, per non abusare della vostra cortese benevolenza.

Risponderò anzitutto alla obiezione sollevata dall'onorevole Pierantoni, e risponderò pure alla obiezione che, oggi per la prima

volta, viene mossa a questa legge dall'onorevole Vitelleschi.

L'onorevole Pierantoni ci ha ammonito a non entrare nel campo riservato al diritto penale comune e a non modificare con tanta facilità un Codice che è in vigore da pochi anni, correndo il rischio di compromettere quell'equilibrio che vi è in una legge codificata. Questo almeno mi è parso il suo pensiero.

Io veramente credo il consiglio dell'onorevole Pierantoni meritevole di essere tenuto in grande considerazione, ma non al punto però di arrestare l'opera del progressivo perfezionamento legislativo; opera la quale deve anzi essere continua, costante, pertinace; perchè non vi hanno leggi le quali non siano suscettibili di utili perfezionamenti. E ciò è tanto più vero per quelle leggi che, appunto come quella di cui discutiamo, si riferiscono a necessità di ordine politico, e prevedono reati di mera creazione politica, giacchè ogni anno; ogni giorno, potrebbe dirsi, hanno bisogno di essere poste in perfetta relazione di causa ad effetti colla condizione variabile della pubblica sicurezza, dei costumi, delle necessità del momento.

È quindi bensì da accettarsi il consiglio, ma non è da applicarsi in questo caso nel quale, in fin delle fini, non si fa altro, per quanto si riferisce al diritto statuente (perchè la maggior parte di questa legge si riferisce a disposizioni d'ordine amministrativo) non si fa altro, ripeto, che ristabilire, con legge speciale, una disposizione del Codice del 1859, che nella elaborazione del Codice del 1889 si credette di poter omettere. E la ragione che consiglia di far rivivere la disposizione antica sta appunto nella necessità di porre un freno efficace alla facilità colla quale si vanno ripetendo reati di violenza contro le persone segnatamente in occasione di risse, nelle quali avvengono omicidi, lesioni che molto probabilmente non si commetterebbero, se i rissanti non avessero sotto mano il coltello o la rivoltella.

L'onorevole presidente del Consiglio, che, come ministro dell'interno, ha naturalmente speciale interesse a difendere questa legge, vi esporrà, se lo crederà necessario, le condizioni della pubblica sicurezza che gli hanno suggerito di farsi, con me, iniziatore di questa legge, e vi dirà come, mercè l'applicazione severa anche delle leggi vigenti, trasfuse in questo disegno

dai regolamenti e dalle circolari ai quali occorre dare maggiore autorità, si è potuto ottenere in questi ultimi tempi, segnatamente in questa capitale, degli effetti certamente favorevoli alle condizioni della sicurezza pubblica. E quando egli vi indicherà che in una serie di mesi, con certe pattuglie, le quali vanno ad esplorare nelle tasche dei nottambuli, si sono potute sequestrare delle migliaia di armi, allora potrete forse dedurne che la notevole diminuzione degli omicidi in Roma nel 1896, corrisponde precisamente ai numerosi sequestri di armi operati nello stesso anno.

Io non voglio certo pretendere di dogmatizzare in questa materia; ma avvicino i due fatti e lascio che il Senato ne tragga le conseguenze.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'obiezione dell'onor. Vitelleschi è di un altro genere. Egli dice: mettendo le cose in chiaro voi disarmate i galantuomini, lasciando che i bricconi vadano armati. È assai meglio invece lasciare che i galantuomini possano disporre delle armi, per fare essi stessi quello che il Governo non fa, per tutelare cioè la propria vita, la propria integrità personale. - Per carità non si adoperino questi argomenti!... E mi perdoni l'onor. Vitelleschi; il suo giudizio è troppo pessimista; è pessimista rimpetto al Governo, e direi quasi è offensivo dirimpetto e al Governo e alle leggi del suo paese; supponendo che e legge e Governo del suo paese non abbiano l'autorità, il vigore, la forza, la possibilità di difendere l'integrità e la vita dei cittadini. No, onor. Vitelleschi, se vogliamo veramente sradicare dal nostro paese la mala abitudine di usare le armi ad ogni occasione, non dobbiamo già consigliare di tener sempre in tasca un'arma per adoperarla a propria difesa; perchè in questo andazzo sta pur troppo una delle cause che egli non ha enumerato, ma che con moltissime altre concorrono a creare questa condizione di cose, da lui e da me proclamata deplorabile l'altro giorno in questa discussione. Condizione deplorabile di cose che ho lungamente studiata, senza che mi sia riuscito di trovarne, forse per colpa mia, la intima ragione, od almeno tutte le ragioni che possono concorrere ad alimentarla...

Qui, come l'onor. Vitelleschi vede, io rientro nella discussione di avanti ieri, e vi sono co-

stretto perchè veramente quanto l'onor. Vitelleschi mi ha attribuito circa l'intonazione del discorso mio e l'affermazione dei miei intendimenti, mi fa nascere il dubbio di essermi espresso assai male, se egli ha potuto comprenderli in quel modo, con quella portata, che egli oggi ha creduto di poter rilevare davanti al Senato.

E siccome inoltre oggi il Senato è assai più numeroso di sabato, debbo pur dire una parola non tanto per giustificare me — pur troppo abituato ad essere pubblico accusatore, tanto che non avrei mai pensato di poter essere qualificato dall'onor. Vitelleschi un difensore e un ricercatore di attenuanti — quanto per eliminare qualunque dubbio intorno agli apprezzamenti da me fatti come ministro della giustizia. Ed è veramente singolare che mentre pur troppo — e dico pur troppo sebbene la coscienza non mi rimorda — sono stato considerato per tanti anni un fulmine di pubblico ministero, mi tocchi ora vedermi cambiato dall'onor. Vitelleschi in una colomba che viene a portare al Senato il fucello della pace, il ramo dell'ulivo.

No, onor. Vitelleschi, io non ho voluto essere un difensore, non ho voluto essere un cercatore di attenuanti per una condizione di cose che ho proclamato e proclamo gravissima, e che ha sempre meritato e merita tutte le cure del Governo e del Legislatore.

Ma io adempiendo all'ufficio professionale di ministro della giustizia, non ho già esaminata la grande questione che egli ha discusso, della influenza della condizione morale del paese in rapporto alla criminalità, sulla quale questione dissi (come ricorderà l'onor. Vitelleschi) che non discutevo, perchè era compito che mi pareva riservato al presidente del Consiglio; bensì ho voluto unicamente ribattere queste due affermazioni: che la nostra legge non è sufficientemente repressiva, e che l'amministrazione della giustizia non sa colpire i colpevoli, i responsabili di omicidi. E queste due affermazioni ho voluto e dovuto ribattere, perchè nel convincimento mio sono lontane dal vero, e credo di averlo sufficientemente dimostrato nella scorsa seduta.

Ho già dimostrato come il nostro Codice penale in rapporto agli omicidi, commina una pena, lasciando a parte la questione della pena di morte, che non è certamente inferiore alla

misura, all'intensità repressiva, che vantano tutti gli altri Codici del mondo.

Ho già osservato che l'organismo delle ipotesi penali, nelle quali sono comprese tutte le forme possibili d'omicidi, è ordinato con una cura diligentissima, ispirata ad uno studio profondo del cuore umano, delle passioni umane, in materia di delitti di sangue. Ho già detto, e potrei largamente dimostrare, che si è studiato in questo Codice, cominciando dalla questione dell'imputabilità, delle scuse, per scendere fino alla legittima difesa e alla provocazione, si è studiato ripeto, di determinare tutto con grande precisione onde eliminare i pretesti, che per sfuggire alla sanzione penale meritata, si soleva tentare di trarre dalle incertezze della legge penale.

E questa affermazione che io ho fatto, oggi la ripeto e sarei in grado, onor. Vitelleschi, di dimostrarla.

Ma credo non ne abbia d'uopo il Senato che ancora ricorda la larga discussione su questo argomento in occasione della discussione del Codice penale. E d'altronde qui vi sono i maestri miei, i quali fin d'allora hanno dimostrato, assai meglio ch'io non lo potrei, come l'intento dell'efficacia della repressione sia efficacemente e completamente raggiunto.

Io volli anche dimostrare all'on. Vitelleschi come l'amministrazione della giustizia non abbia gravi rimproveri a farsi per quanto si riferisce alla repressione dei reati di sangue, e lo feci ribattendo alcune sue affermazioni con altre affermazioni, e chiarendo l'inesattezza di taluni confronti statistici. Oggi sono in grado di fare ulteriori affermazioni che forse, spero, potranno modificare alquanto il suo giudizio.

Il Senato ricorderà che sabato l'on. Vitelleschi, parlando delle pene irrisorie che si applicano in materia d'omicidi, esclamò: oh, quando per la misura della pena vi fosse una media di tre o quattro anni sarebbe un miracolo!

Io denegai, perchè sapevo di poter denegare: oggi posso dimostrare la mia negativa.

Nel 1894 (è l'ultima statistica pubblicata), i reati di sangue contro la vita, gli omicidi denunciati furono 3371; 1140 qualificati ed aggravati; 2231 omicidi semplici, oltre l'intenzione; in tutto quelli giudicati furono 2100 o 2200 circa.

Prendo in esame i risultati dei giudicati avanti alla Corte d'assise: per questi 2200 circa, omicidi, furono portati a giudizio 2839 accusati.

Sa l'onor. Vitelleschi quanti furono condannati?

Furono condannati 2159; il che vuol dire il 76 per cento; cioè una percentuale che neppure si raggiunge nei paesi dove il senatore Vitelleschi è abituato a trovare una giustizia esemplare efficacemente repressiva.

Ma, replicherà l'onor. Vitelleschi, la risposta non è esauriente, perchè questi dati si riferiscono soltanto al numero dei condannati.

Ecco dunque la misura della pena.

Su questi 2159 condannati, 119 furono condannati all'ergastolo, ossia il 5 per cento; e quando l'onor. Vitelleschi osservi che si aveva circa l'uguale percentuale di condannati a morte, egli si convincerà che la surrogazione dell'ergastolo alla pena di morte funziona completamente; anzi ha avuto un'applicazione anche più estesa.

Ma v'ha di più: i condannati oltre i dieci anni furono 901, ossia il 41 per cento; i condannati oltre i cinque anni furono 623, ossia il 28 per cento; e quei che ebbero meno di cinque anni di pena furono soltanto 516, ossia il 26 per cento. È soddisfatto l'onor. Vitelleschi? Non gli sembrano queste tali cifre che smentiscano la leggenda dell'insufficienza della giustizia italiana? Vorrà egli oppormi l'impressione delle cronache dei giornali, che curano l'arte di eccitare le passioni popolari per vendere qualche copia di più? Certo, se egli accetta siffatta autorità, egli troverà che questi giudizi sono tutti andati male: Per un verdetto assoluto di un fratello che ha ucciso la sorella - verdetto apprezzato da un giornalista come scandaloso, e che io non giudico, abituato qual sono a rispettare le sentenze dei magistrati e dei giurati - io spero che l'onor. Vitelleschi non vorrà tacciare d'inefficacia dalla tribuna del Senato l'Amministrazione della giustizia italiana:

Ma oggi l'onor. Vitelleschi ha portato la questione sopra un terreno nuovo. Voi col vostro Codice, ha detto egli, reprimete male; vi sono troppe carceri, mentre non ne avete di quelle, ove si possa ottenere il fine dell'emendazione dei colpevoli.

Purtroppo in questo campo vi è veramente

molto da dire. A troppi bisogni dobbiamo urgentemente provvedere perchè la giustizia ottenga tutti gli scopi cui mira; ma è soverchio affermare che il nostro Codice non sia che un fabbricatore di detenuti; è soverchio affermare che sarebbe stato necessario ricorrere alla pena della deportazione.

Il senatore Vitelleschi ricorderà che allo studio del Codice penale fu coevo quello intorno alla pena della deportazione, per vedere appunto se l'Italia potesse attuare questo sistema di pena. Nel campo della scienza, l'opinione dei dotti è divisa intorno alla giustizia di questa pena, che d'altronde per le nostre condizioni sarebbe di difficile applicazione, giacchè essa pena ha perduto gran parte della sua efficacia, ora che non vi sono più paesi inospitali, ove si possa inviare una massa d'infelici colpevoli, precludendo loro per sempre il dritto di tornare in patria.

Poste queste cose, non si può venire oggi a rimproverare al Codice di non avere introdotto la pena della deportazione.

Un altro grave argomento ha toccato il senatore Vitelleschi: voi, egli ha detto, trascurate i riformatori.

Noi abbiamo un collega, — che mi piace vedere per la prima volta seduto su quel banco, ed al quale mando un cordiale saluto — abbiamo un collega che ha consacrato tutta la sua vita all'alto intento di istituire, estendere e rendere efficaci per l'educazione morale i riformatori. Ma sa, onor. Vitelleschi, cosa manca nel nostro paese per poter ottenere che i riformatori funzionino? Mancano due cose: i quattrini e l'aiuto della opinione pubblica, l'aiuto della carità che non si è mai organizzata in favore degli educatori per proteggere l'infanzia. Ella che tante volte ci porta, ed a ragione, l'esempio dell'Inghilterra, ci porti anche i milioni di sterline che ogni anno si spendono a favore dell'infanzia, ed allora anche nel nostro paese i giovanetti non resteranno abbandonati.

Io ricordo, e lo ricorderanno certamente i colleghi che assistevano sabato alla seduta del Senato, che io cominciando a parlare aveva detto che mi trovavo d'accordo coll'onor. Vitelleschi nell'intento finale del suo discorso; aveva detto che io deploravo con lui la condizione della criminalità; che io con lui credevo fosse pel Governo dovere d'ogni giorno di pen-

sare a riparare a questa dolorosa condizione di cose.

Ma ho detto pure che per riuscire all'intento non bastava l'opera del Governo e del legislatore, ma era necessario migliorare i costumi del paese, mercè la cooperazione costante di tutti i buoni, mercè l'aiuto di tutte le classi dirigenti fraternamente concordi in quest'opera patriottica ed umanitaria.

Dunque non deve l'onor. Vitelleschi, nè intiepidire, nè ritenere inerte l'azione del Governo, ma deve accettare la parola da me allora pronunciata e che oggi ripeto, che il Governo porta la più grande cura a questa grave questione ritenendola anzi l'intento finale di tutte le opere sue. Riuscirà il Governo?

Ignoro se sia questa opera suscettibile di essere compiuta nel giro di pochi anni.

Questo già dissi sabato, ed oggi ripeto che noi portiamo un pesante fardello ereditato da antiche tradizioni, da antichi vizi, da antichi Governi corruttori: donde la necessità di un lungo e faticoso lavoro per migliorare i costumi del paese. E per migliorarli, onorevole Vitelleschi, non bisogna seguire questo suo programma di denunciarci a tutta Europa come il peggiore dei popoli; di additare la nostra legislazione come la peggiore delle legislazioni; la nostra amministrazione della giustizia come la peggiore delle amministrazioni.

No, no; bisogna invece che tutti concorrano a dare autorità al Governo, a dar forza alle leggi, evitando di screditarle. Questo voto io faccio, questa preghiera rivolgo all'onor. Vitelleschi, all'amico carissimo col quale mi rincresce oggi di trovarmi dissenziente.

Io in verità non credeva che, nella discussione di una legge sui coltelli corti o lunghi, o snodati potesse entrare in campo una questione di diritto pubblico ecclesiastico, una questione di alta politica, quale è quella che ha elevato oggi l'onor. senatore Pierantoni.

Non avrò capito, ma pare a me che egli abbia colto l'occasione per accusare, non dirò il Governo attuale, ma il Governo del suo paese, di una serie di colpe dalle quali anche il Governo attuale sente il bisogno di difendersi.

L'onor. Pierantoni accusò il Governo italiano di soverchia tolleranza nei suoi rapporti con la Chiesa.

Per parte mia, dacchè sono venuto al Go-

verno, e dacchè ho la responsabilità, coi miei colleghi, di questa delicata questione dei rapporti di diritto pubblico con la Chiesa, non ho avuto che un programma semplicissimo, che costituisce una base sicura di azione, una base indefettibile, cioè l'osservanza delle leggi.

Io sono convinto che, seguendo questo programma, non ho menomamente aggiunto o variato a quello che più o meno, con mezzi uguali o differenti, si è seguito dai nostri predecessori.

Certo è che questa è l'unica linea di condotta che io intendo di seguire: osservanza della legge per noi e per tutti; osservanza della legge nella concessione degli *exequatur*. E qui mi permetta l'onor. Pierantoni di osservargli che io non so come egli abbia potuto alludere ad una eccessiva facilità nella concessione degli *exequatur*, senza quelle forme che la legge richiede per poterli ottenere.

Posso assicurarlo che per quanto riguarda noi, e, fino ad un certo tempo, per quanto, giusta mi consta, riguarda i nostri predecessori, non fu mai concesso un *exequatur*, il quale non fosse formalmente, schiettamente, apertamente domandato dall'investito alla autorità del Governo. L'onor. Pierantoni accennò anche ad un aumento di diocesi. Non si può non deplorare che in Italia vi siano troppi vescovi e troppe diocesi; forse può credersi che la stessa Chiesa lo deplori, perchè deve incontrare gravi difficoltà per porre a capo delle numerose diocesi dei prelati i quali possano veramente godere di quell'autorità che pur si addice all'alta dignità episcopale. Senonchè la Chiesa immutabile, per sua indole, lascia le cose come sono.

Certo è però, d'altra parte, che il Governo precedente — non noi — coll' autorizzare un nuovo vescovato non ha punto violato la legge, giacchè era in sua facoltà di farlo; e mi consta che furono osservate tutte le formalità dalle leggi prescritte.

Io so, di più, che si è soddisfatto ad un antico ed ardente voto di quelle popolazioni, senza sacrificio di alcuno, perchè gli stessi fedeli fornirono il capitale destinato alla mensa del nuovo vescovato. In tale stato di cose un rifiuto sarebbe equivalso ad una rappresaglia; ed io credo che in questo campo il diritto di rappresaglia non debba esercitarsi, perchè ricordo sempre che nella Chiesa vi sono i fedeli; che i fedeli hanno diritto, come cittadini, di

essere rispettati nelle loro credenze e di mantenere le pratiche di culto con quei mezzi che credono di poter adottare. (*Bene*).

Quindi neppure questo precedente parmi tale da dimostrare una soverchia tolleranza verso l'Autorità ecclesiastica.

Io assicuro l'onor. Pierantoni che, senza commuoversi davanti a manifestazioni che possono essere più o meno bene apprezzate dalla pubblica opinione, il Governo procede per la sua via, che è l'osservanza della legge, e spera che nell'osservanza della legge tutti possano adagiarsi, perchè la legge è la garanzia di tutti (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io non ho avuto la fortuna di essere compreso dall'onor. guardasigilli. Ha creduto che io avessi fatto ammonimento al Governo di non toccare il Codice penale, ed ha creduto che io avessi voluto nel mio discorso discutere la politica ecclesiastica seguita dal Gabinetto di cui è parte; ma nè l'una censura nè l'altra mi appartiene.

L'altro giorno, onor. ministro guardasigilli, lessi la relazione dell'onor. Rudini in cui è detto:

« Col disegno di legge si colmano talune lacune nella legge sulla pubblica sicurezza ridotta in testo unico nelle disposizioni riguardanti la fabbricazione, introduzione e vendita di armi, di detenzione di strumenti da punta e da taglio », e codesto stesso concetto lessi riprodotto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Per un po' di conoscenza che ho del diritto penale e delle leggi di pubblica sicurezza, ho creduto di avvisare il Senato che la legge non tocca soltanto alle disposizioni di pubblica sicurezza, ma corregge, modifica, amplifica il titolo III *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica*, che comincia dall'art. 460 e va innanzi. Non so comprendere come da questa dichiarazione l'onor. ministro guardasigilli sia andato ad argomentare che io neghi al Governo l'emendazione del diritto penale.

Non lo so indovinare, tanto più che ho detto che riconosceva perfettamente l'opportunità di una legge di rigore, e che sarei stato disposto a votarla, specialmente per i grandi centri di popolazione, qual'è la capitale, dove si addensano le acque limacciose delle coscienze cor-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97. — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

rotte e guaste. Sì, questa la verità, onorevole ministro, e quindi in me non ha avuto un oppositore: il mio voto non è necessario; ma io non poteva supporre che potesse essere diversamente compreso...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Avrò capito male.

Senatore PIERANTONI.... D'altronde come potrei negare l'emendazione della legge? Le reminiscenze non sono remote; si ricordi che con poca simpatia discorsi sopra il Codice attuale, tanto che negai perfino la chiesta delegazione di poteri a coloro che ebbero il mandato di ricomporlo e di rimaneggiarlo. È strano del pari che ella mi abbia detto: l'onor. Pierantoni, in una questione di taglio e di punta si è fatto a tollerare accuse contro l'attuale Gabinetto, relative alla politica ecclesiastica. Ma, onor. Costa, ella attendeva a ricercare i dati statistici per rispondere all'onor. Vitelleschi e perciò non ha compresa la mia parola. E davvero non mi ha compreso, perchè ebbi scopi pienamente diversi nel parlare. Ieri l'altro rilevai quattro punti cardinali, quattro proposizioni affermate dall'onor. Vitelleschi, ed oggi ho dovuto difendere, non il Governo, che non ha bisogno di difensori, perchè si difende da sè, ma scagionare l'Italia nostra in tutta la sua opera di redenzione nazionale e di secolarizzazione dello Stato, dall'accusa che avesse ecceduto e lasciato il campo giuridico-politico, per abbandonarsi ad una persecuzione dannosa contro la Chiesa.

Questo e non altro fu l'obbietto del mio dire e citai in prova della tolleranza italiana tre fatti, che non hanno da far nulla con quello che ella ha potuto fare come ministro: cioè citai il fatto dell'aumento di una diocesi, ossia della fondazione di un vescovado; citai il fatto delle forme poco o meno dirette con le quali si dà il patronato, il *placet*; e poteva comprendere al fatto cui alludevo?

Alla famosa questione del patronato regio di S. Marco, e poi indicai il fatto di una lotta continua, perseverante, della bestemmia continua della civiltà che viene provocata e pronunziata con l'alto clero. Potrebbe negarlo?

Che cosa ha da vedere il Governo ed il Gabinetto attuale con risposte indirizzate all'onorevole Vitelleschi, io non lo so; certo è che la stenografia non corregge le cose. Ho voluto

rassicurare l'animo dell'onorevole guardasigilli, che davvero non mi avrebbe fatte le due censure che restituisco e che dipesero da un semplice equivoco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelleschi per fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Le ultime parole dell'onorevole ministro Costa, mi hanno obbligato a domandare la parola.

Comincio intanto per rallegrarmi dell'averla presa per la seconda volta, perchè le mie parole hanno provocato, da parte del ministro, un linguaggio che mi è parso molto più all'altezza della situazione e improntato a quella vivacità di sentimento che è necessaria per ottenere a questo mondo dei grandi risultati.

Ma ha conchiuso il suo discorso con parole che non posso lasciar cadere inosservate.

Egli ha detto che non era un buon metodo per curare questo male, per quanto grande egli sia, quello di discreditarlo il paese e le istituzioni.

Onorevole Costa. I fatti che io ho citato stanno in carte pubbliche che emanano dal regio Governo. E lo lodo di emanarle, perchè la prima cosa che deve fare un popolo forte è di sapere i mali che lo travagliano e portarne rimedio; il palliarli non serve che a renderli più profondi. Oltre le statistiche la pubblica opinione e la stampa si prestano a segnalarli e a dare loro la maggiore pubblicità. Tutto ciò non viene da me.

C'è però qualche cosa di più. Questo morbo, disgraziatamente, ha valicato i confini delle Alpi ed è stato perfino oggetto di qualche trattativa internazionale.

Ora, onor. Costa, posta la situazione quale essa è in riguardo al discredito del paese rimane quello delle istituzioni. Dato questo stato di cose, si presenta un dilemma, o confessare che questo è un popolo incorreggibile e condannarlo ad essere per causa di questi feroci costumi, una specie di popolo inferiore (e questo credo non piacerebbe a lei di affermare, come non piace a me), o ammettere che essendo noi un popolo uscito di fresco da una profonda rivoluzione le cui istituzioni politiche si sono formate in pochi anni e con rito sommario vi sia ancora qualchecosa da fare, forse molto, per poterlo costituire a società bene ordinata.

Fra i due lati del dilemma mi pare che sia molto più patriottico il secondo del primo.

Sì, o signori, e son sicuro che voi la pensate come me. Piuttosto che considerare questo popolo condannato *a priori* ad avere una criminalità speciale, vale meglio credere che nelle nostre istituzioni giovani, che si sono formate con movimenti non sempre consultati, vi sia ancora molto da fare ed insistere presso coloro che ne hanno il compito, perchè sia fatto.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Il compito del relatore dell'Ufficio centrale diventa molto facile, anzi direi quasi superfluo; il dovere dell'Ufficio centrale era quello di sostenere i voti unanimi degli Uffici del Senato che hanno fatto buona accoglienza a questo disegno di legge.

Io in verità non trovo oppugnatori del disegno di legge; e se mi permette l'onor. guardasigilli, io aggiungerò che l'onor. Vitelleschi nella tornata di sabato non accettò la legge come per tolleranza, quasi un empiastro ad una gamba di legno; no, egli l'ha accettata come una conseguenza logica delle sue premesse.

Oggi l'onor. Pierantoni non ha contrastato il disegno di legge; egli ha solamente fatto alcune riserve, non altrimenti quelle che non ha fatto anche oggi l'onor. Vitelleschi per talune disposizioni del progetto di legge; e nella discussione degli articoli l'Ufficio centrale si riserva di dare le opportune spiegazioni tanto all'onor. Vitelleschi, quanto all'onor. senatore Pierantoni.

Io nella tornata di sabato ascoltai con viva attenzione la descrizione, dirò anzi la fisiologia della delinquenza in Italia, fatta con tanta arte, e con quell'arte che non appare, con tanta eloquenza e con quel suo fine *humour* inglese, dell'onor. Vitelleschi; anzi dirò, il Senato stesso l'ha seguito con intensa attenzione, che forse maggiore non sarebbe stata se egli ci avesse fatta la fisiologia del piacere.

Nella rapida escursione che egli ha fatto delle condizioni della società dall'individuo nello stato naturale fino all'uomo nello stato civile, ed in questa escursione egli si è mostrato pratico di tanti studi, ed anche perito delle dottrine di Darwin: *The struggle for life*: egli ha concluso che l'uomo diventato civile,

nella società civile, ha commesso la vendetta delle offese e delle aggressioni che a lui possono essere fatte; e l'ha commessa allo stato che rappresenta la società civile. Ma se in questa società civile italiana egli ha parlato in guisa da farci un quadro della delinquenza quasi da renderci sgomenti, io intendo bene il sentimento dal quale sono state ispirate le sue parole; ed è il sentimento del decoro, della dignità della patria, rispetto alle estere nazioni civili. Egli ha parlato sotto un'impressione che noi tutti dividiamo, la divide il Senato, la divide il Governo; e me ne è testimonianza la interruzione dell'onor. presidente del Consiglio allorchè, citando l'onor. Vitelleschi una sanguinosa statistica, l'onor. Di Rudinì ha dichiarato: « È spaventevole ».

Or bene, l'onorevole Vitelleschi deve convenire e conviene che merita perciò lode il Governo se di un altro presidio circonda questa società civile, affinchè abbia tutti i modi di poter reprimere le aggressioni.

L'onorevole guardasigilli con quella lunga perizia che ha di interpretare il linguaggio di quella sfinge ch'è detta Statistica con la mente perspicace e colta, colla sua eloquenza chiara e schietta, ci ha confortati alquanto dimostrando che precisamente questa statistica viene chiarendo che da molti anni in qua questa delinquenza va man mano decrescendo, e il numero dei delitti, delle lesioni personali, specialmente degli omicidi, da quasi dieci anni va diminuendo; sicchè è già discesa di sotto al numero di quattromila da circa settemila che era nel 1879 e più in là.

Epperò se a conseguire un miglioramento più rapido e più completo si propone un disegno di legge, col quale si chiude un adito, che era rimasto, aperto a tutti i facinorosi che muniti di armi insidiose, attentano alla vita degli altri, e spesso commettono assassini ed omicidi, noi dobbiamo trovar modo di rendere applicabili tutte le varie disposizioni che nel disegno di legge sono state esposte.

L'onorevole Vitelleschi disse: Contro l'allarme che si è ingenerato, credete voi che sia questo il rimedio eroico?

Veramente io non dico che il rimedio a cui alludeva l'onorevole Vitelleschi, quando, per restituire in istato normale la pubblica sicurezza accennava a due grandi specie di rimedi,

rimedio razionale e rimedio empirico, sia proprio questo e sia un rimedio eroico, ma sicuramente non è rimedio empirico contro l'allarme che si è destato in molte provincie e nella capitale specialmente per il porto abusivo della rivoltella; ma di sicuro è un rimedio razionale acconcio quello che viene ora suggerito dalle leggi, affinché il porto abusivo della rivoltella, che è diventato generale e quasi un nuovo costume italiano, sia infrenato e possibilmente represso.

Io ho sott'occhio uno scritto d'un nostro egregio collega che è cultore di discipline giuridiche e letterarie, il senatore Arabia, che un mio collega dell'Ufficio centrale mi ha favorito.

Egli parlando della necessità di porre un freno al porto abusivo della rivoltella, che egli dichiara l'arma de' vigliacchi, perchè non fa presumere il coraggio nell'impugnarla, egli diceva che quando ebbe a scrivere una lettera aperta al compianto deputato Curci su tale argomento, quella lettera corse per le mani di molti ed aggiunge:

« Il pubblico se ne commosse altamente, ebbi quasi un momento di popolarità grandissima a cui non ero avvezzo e che non ebbi mai più.

« Congratulamenti di magistrati, d'autorità, d'ogni maniera di persone per bene, di gente che non conoscevo e che mi fermava per via, per ringraziarmi di aver aperto la campagna contro la spaventevole arma che credevano già abolita. Gli esercenti di botteghe e magazzini mi uscivano incontro a farmi tanti più fervidi e sinceri ringraziamenti per quanto erano più esposti a quei colpi per equivoco, che è una specialità dell'arma.

« Entrato a comperare un paio di guanti, il padrone non voleva assolutamente che l'avessi pagato; e ci volle un certo sforzo per potergli lasciare il prezzo sul bancone. Ma quelli che più se ne commosse fu il ministro dell'interno e si disse che furono scritte due circolari ai prefetti di ritirare quasi tutti i permessi e non darli che a pochissimi. Ma sorse l'opposizione... ».

E qui egli continua dimostrando come precisamente queste circolari, queste disposizioni severissime emesse dal ministro dell'interno non potevano avere la piena loro attuazione per la deficienza, sotto taluni aspetti, della sanzione penale. A confermar anche l'allarme, a

cui alludeva l'onor. Vitelleschi, io potrò dire che nelle mie peregrinazioni d'ufficio mi occorse anche di trovarmi in una città importantissima, e qual non fu la mia sorpresa quando, facendo visita in case signorili, nell'entrare nella sala trovai quasi un arsenale di rivoltelle, che si nascondevano sotto i mantelli!

Là era costume generale portare come un ordigno di moda la rivoltella di corta misura e di deporla solo entrando in geniali convegni.

Ora noi non possiamo che lodare il Governo ove prenda tutti i provvedimenti atti a sradicare un tale costume, e dobbiamo aiutarlo in questa crociata giusta e santa.

Capisco che l'onor. Vitelleschi potrà dirmi: *leges non mutant mores*; le leggi poco bastano ed egli poco crede all'efficacia del mutato costume. Aspettando che col progresso dei tempi, e con l'aiuto di tutti gli altri coefficienti pei quali il costume possa mutarsi in meglio, dico che l'esperienza ci ha insegnato come dalla legge 20 luglio 1894, che ha punito severamente l'esportazione e la fabbricazione delle armi esplodenti noi abbiamo tratto non poco vantaggio. L'efficacia della pena ha portato i suoi effetti. Gli spari di bombe sono pure usciti di moda; e non è poco guadagno non esser più sorpresi ed inorriditi da scoppi di bombe con stragi di innocui individui, come non di rado avveniva qualche tempo fa.

Ma si eseguono le leggi? Anche l'Ufficio centrale ha rivolto a sè stesso tale domanda:

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

In verità mi occorre spesso leggere su diari racconti di prepotenze, di arbitrii, d'imprudenze, ed anche di audacie di ufficiali ed agenti della forza pubblica, ma non ho letto casi di codardia e di vigliaccheria negli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Essi affrontano sempre i malfattori, li consegnano alla giustizia, e qualche volta lasciano la vita in adempimento del loro doveri.

Io rivolgo una parola di lode a queste povere vittime del dovere, oscure e virtuose e troppo soventi, e troppo presto obbliate.

Per le ragioni che ho esposto l'Ufficio centrale ha creduto che la legge dovesse meritare l'approvazione del Senato con quelle modificazioni da esso apportate e dal Governo accettate.

La principale innovazione del disegno di legge, e che potrà arrecare molti vantaggi, è

l'introduzione di un registro di cui si è fatto obbligo a tutti i venditori di rivoltelle e di altre armi insidiose. Finora si conoscevano soltanto coloro che domandavano licenza per l'esportazione di tali armi, ma s'ignoravano completamente gli individui che ne facevano acquisto.

Con la introduzione di siffatto registro, si ha una opportuna garanzia; perocchè per esso gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno avere notizia dei compratori di armi insidiose. Nè è questo un arbitrio, nè la introduzione, dirò, di una disciplina nuova, perocchè nella legge di pubblica sicurezza è prescritto che tutti gli uffici di agenzie di pegni, tutti gli altri uffici di alberghi, di collocamenti e via dicendo debbano essere forniti di un registro rigorosamente mantenuto e nel quale sono enumerate le operazioni che essi fanno.

Ora all'Ufficio centrale è parso che se per operazioni niente affatto pericolose è prescritto un tale registro, a buona ragione può pretendersi per tutti i fabbricanti e venditori di armi insidiose.

Di più la licenza, che si dava prima a questi venditori, era subordinata a condizioni molto più lievi di quelle che si richiedevano e tuttavia si richiedono per coloro che domandano licenza di portare armi non insidiose.

Ora, non pare che ci debba essere maggiore indulgenza nella ricerca delle qualità morali de' venditori che in quella di coloro che essendo riconosciute persone per bene chiedono la licenza del porto d'armi.

L'Ufficio centrale ha tenuto presente tre criteri nell'esame della legge.

Innanzitutto esso ha voluto che sia garantito l'onesto commercio e la buona fabbricazione delle armi, affinchè verun ostacolo sia frapposto alla industria che possa, e sia pure in poca parte, contribuire alla prosperità del paese.

Secondo, che fossero ben chiarite le ipotesi giuridiche affinchè non possa sorgere dubbio sulla qualità delle armi per le quali si chiede la licenza. Perocchè è bene che il Senato tenga presente come nel nuovo Codice penale, a mo' d'esempio; essendo stata omessa la distinzione di armi proprie ed improprie e mantenuta solamente quella relativa alle armi insidiose, per la rivoltella come arma insidiosa si

richiese che non fosse inferiore a 171 millimetri nella sua canna interna.

Che cosa accadeva ed accade? I fabbricanti espongono in vendita rivoltelle aventi la canna di una lunghezza di poco maggiore di 171 millimetri, e quindi la gente di mal talento e mal affare se ne fornisce e se ne arma, senza incorrere nel rischio di essere condannata per asportazione di arma insidiosa.

Con le modificazioni apportate dall'Ufficio centrale si è tolta via questa misura della canna interna della rivoltella, vietandosi il porto abusivo della rivoltella di qualunque misura.

Finalmente, come terzo criterio, l'Ufficio centrale ha evitato che si ripetessero ipotesi e sanzioni penali già previste dal Codice, e in pari tempo ha tolto nella parola medesima della legge adito ad arbitrii degli agenti della pubblica sicurezza.

Nella discussione degli articoli accadrà di dover parlare delle osservazioni fatte dall'onorevole Pierantoni per la esportazione delle armi improprie; cioè strumenti da lavoro, per le quali egli temeva che si fossero introdotte misure restrittive con grave danno dell'agricoltura.

Riservo nella discussione degli articoli di chiarire come si tratti di un puro equivoco.

Detto così brevemente al Senato quali sono i criteri pei quali l'Ufficio centrale vi raccomanda l'approvazione della legge, a me piace concludere anche con una osservazione, la quale mi viene suggerita dalle ultime parole dell'onorevole guardasigilli.

Alla statistica si è fatto dire tutto quello che si vuole, e, fino ad un certo punto ciò è vero; ma le cifre sono cifre e non costituiscono una opinione.

Ora, prima del 1860, cioè quando l'Italia era ridotta, come dice il Giusti, in pillole; di statistiche di reati non si discorreva od almeno statistiche esatte non vi erano pei diversi Stati, ma gli è certo che allora la delinquenza era di gran lunga maggiore.

L'onorevole Vitelleschi citava i sicari appostati in piazza di Spagna come per sollazzo; anch'io posso citare per le provincie meridionali storie di omicidi, di assassinii e di mandrini. Or bene, quando si è costituita felicemente ad unità la nostra patria, ogni regione ha portato in grembo all'Italia il suo fardello

di glorie, di tradizioni, di virtù, di difetti ed anche della propria indole; e in questo fardello vi è precisamente il sangue caldo di molta parte delle nostre popolazioni.

Veramente l'onorevole Vitelleschi ha detto che non è proprio sangue caldo; ma più rutilante, più pronto, cioè, se non è zuppa è pan bagnato. Nondimeno dal 1860 in qua; siamo andati man mano progredendo nell'applicazione efficace delle leggi penali, e nella diminuzione della delinquenza.

Epperò, è da augurarci che in un non lungo periodo di anni, e colla prevalenza di tutti gli altri coefficienti che costituiscono il progresso nazionale, anche non più o non solamente per l'efficacia delle leggi penali ma per il mutato costume, veramente possono essere le nostre statistiche della delinquenza tali da gareggiare con quelle dei paesi i più civili, e non far torto all'antico mite e gentile costume italiano. E questo è non solamente l'aspirazione e l'ideale dell'onorevole Vitelleschi, ma del Senato e di tutta la gente onesta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli'articoli che rileggo:

Art. 1.

Per ottenere la licenza, prescritta dall'art. 12 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, di fare raccolta d'armi proprie a fine di commercio o d'industria; di fabbricare od introdurre nello Stato armi insidiose, di esporre in vendita ed ismerciare le dette armi e le armi proprie, è necessario provare:

- a) di aver compiuto ventun anno;
- b) di godere i diritti civili;
- c) di non essere ammonito o sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
- d) di non essere stato condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di un anno e per uno dei delitti preveduti nei titoli I, II, III ai capi 7 ed 8; V, VII, IX ai capi 1, 2, 4, 5, 6 e X Libro 2° del Codice penale, salvi gli effetti della giudiziale riabilitazione;

e) di avere buona condotta, attestata da un certificato rilasciato dal sindaco.

Tale licenza con la prova delle condizioni

suddette è necessaria anche per istabilire le fabbriche d'armi proprie e per importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, di che nell'art. 13 della suddetta legge di S. P.

Se la licenza è chiesta da una Società commerciale, il concorso delle condizioni di che nel precedente capoverso, deve essere provato nella persona del rappresentante o gerente della Società.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Vorrei fare una semplice osservazione.

Nell'ultimo capoverso di quest'articolo 1 si usano le parole: «rappresentante o gerente della Società».

Ora il rappresentante può essere e può non essere responsabile, ma la parola *gerente* non è legislativa, fuori che per i giornali; quindi io, in coerenza delle disposizioni del Codice di commercio, agli articoli 89, n. 8 e 107, propongo che si dica *amministratore responsabile*, perchè questa è la parola che conviene alla materia delle Società.

Se l'Ufficio centrale e l'onor. ministro accettano questo emendamento, bene, del resto io non insisto.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

Senatore CALENDI A., relatore. Anche l'Ufficio centrale accetta. Veramente esso aveva ritenuto la parola di *rappresentante* perchè precisamente nel Codice di commercio essa è adottata.

Quella di *gerente* l'aveva mantenuta nella sua significazione latina di *gestor negotiorum*, di gestore della Società; ma per maggiore esattezza l'Ufficio centrale non fa veruna obiezione ed accetta l'emendamento che in luogo di dirsi *del rappresentante o gerente* della Società, si dica *del amministratore responsabile* della Società.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Spieghiamoci bene: a me pare che l'emendamento dell'onor. Ferraris consista in questo, di sostituire alla parola «gerente» le parole «amministratore responsabile», lasciando però la parola «rappresentante».

In questo senso accetterei l'emendamento; nell'altro non lo accetterei, perchè si suaturebbe la disposizione.

Si deve quindi dire « rappresentante o amministratore responsabile ».

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento proposto dal senatore Ferraris, accettato dal ministro guardasigilli e dall'Ufficio centrale, è questo: invece della parola « o gerente », si dica « o amministratore responsabile ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo 1 così emendato.

Art. 1.

Per ottenere la licenza, prescritta dall'art. 12 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, di fare raccolta d'armi proprie a fine di commercio o d'industria, di fabbricare od introdurre nello Stato armi insidiose, di esporre in vendita ed ismercicare le dette armi e le armi proprie, è necessario provare:

- a) di aver compiuto ventun anno;
- b) di godere i diritti civili;
- c) di non essere ammonito o sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
- d) di non essere stato condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di un anno e per uno dei delitti preveduti nei titoli I, II, III ai capi 7 ed 8, V, VII, IX ai capi 1, 2, 4, 5, 6 e X Libro 2° del Codice penale, salvi gli effetti della giudiziale riabilitazione;

e) di avere buona condotta, attestata da un certificato rilasciato dal sindaco.

Tale licenza con la prova delle condizioni suddette è necessaria anche per stabilire le fabbriche d'armi proprie e per importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, di che nell'art. 13 della suddetta legge di S. P.

Se la licenza è chiesta da una Società commerciale, il concorso delle condizioni di che nel precedente capoverso, deve essere provato nella persona del rappresentante o amministratore responsabile della Società.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Non possono vendersi le armi insidiose enumerate nell'art. 470 del Codice penale, nè bastoni

animati, pistole e rivoltelle di qualunque misura a chi non ne abbia speciale autorizzazione dal prefetto della provincia a scopo di detenzione.

Siffatta autorizzazione va soggetta ai limiti ed alle condizioni stabilite nell'art. 17 della legge di P. S.

Le armi menzionate nell'art. 16 della citata legge, possono vendersi a chi sia munito della licenza indicata nel detto articolo.

Quando l'acquisto delle dette armi sia fatto a fine di commercio o d'industria, si applica la disposizione dell'art. 1.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,

Senatore CALEND A., *relatore*. Non è piccola la modificazione arrecata all'art. 2, e risponde poi anche al timore o dubbio espresso dall'onorevole Vitelleschi che cioè si lasciasse impunemente il porto della rivoltella a tutti coloro che non si brigano di domandarne la licenza, mentre si sarebbero usati rigori contro coloro che l'avessero domandata.

Ora io fo presente che si dice nell'articolo: « L'autorizzazione per il porto delle armi va soggetta ai limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 17 della legge di pubblica sicurezza ».

In quest'articolo è data facoltà di concedere non solamente il porto di tutte le armi-lunghe ma ancora il porto della rivoltella di qualunque misura, e del bastone animato. Nè si è aggravata per nulla la tassa o si esige dimostrazione di altre condizioni diverse di quelle stabilite dalla legge di pubblica sicurezza per essere licenziati al porto di queste armi.

Come vede l'onor. Vitelleschi, si è in ogni modo cercato di reprimere l'uso ed il porto abusivo della rivoltella e si è mantenuta tutta quella larghezza che la legge di pubblica sicurezza concedeva per il porto delle armi, anche insidiose, a tutti coloro che ne facessero domanda e che non avendo subito nessuna condanna ed avendo il certificato di buona condotta, possono ottenerne la licenza dal Governo.

E non solo. In questo articolo è data facoltà, salvo la permissione del Governo, di fare raccolta di qualunque arma insidiosa antica e moderna ad uso di studio o per vaghezza di col-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

lezioni di armi storiche o se si vuole anche preistoriche.

Io credo quindi che all'obbiezione fatta dall'on. Vitelleschi, obbiezione che quasi costituiva per lui un motivo per non essere soddisfatto della legge, sia stato ora ampiamente risposto.

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Volevo sapere dall'onorevole relatore se con questo articolo si rende necessaria l'autorizzazione speciale anche nel caso che alcuno voglia provvedersi di rivoltella al fine di tenerla soltanto nella propria casa per difesa interna, e non al fine di portarla fuori, come dice l'articolo successivo.

Mi pare che questo sia un caso non espressamente considerato dalla legge, e che sia bisogno di una disposizione chiara.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Rispondo all'on. preopinante che è ampiamente garantito questo diritto; qui si parla non di detenzione ma di porto di rivoltella o d'altre armi insidiose. Però siccome in questa legge, che è un complemento in questa parte deficiente della legge di pubblica sicurezza, si danno delle norme circa la fabbricazione e la vendita di dette armi; fra le altre norme v'è quella che non si possono fare accolte di dette armi senza una speciale permissione del Governo; e se s'intende di farne accolta per rivenderle, allora il rivenditore di dette armi è soggetto a tutte le condizioni stabilite nell'art. 1° per tutti i fabbricanti e venditori. Epperò oltre che quell'accolta che se ne può fare per oggetto di studio, viene pienamente garentita anche l'accolta che ne voglia fare uno studioso, uno scienziato e per qualunque altro uso, purchè non sia quello di rivendita. Credo che con queste spiegazioni possa essere soddisfatto l'onorevole Bonamici.

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Mi permetta, onorevole relatore, di dichiarare che io considerava soltanto il caso di colui che per propria difesa acquista una rivoltella e la tiene nella sua dimora, senza portarla al di fuori; e domandava se ai termini di quest'articolo, costui abbia

bisogno della speciale autorizzazione della quale qui si parla, in quanto che il tenere l'arme nella propria casa non è vietato dalla presente legge, anzi è questo un caso che pare essa non contenga.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Credevo d'aver completamente risposto all'on. Buonamici sull'obbiezione; non è contravvenzione il detenere armi e quindi la rivoltella nella propria casa; non c'è punto contravvenzione, salvo che il venditore dell'arma insidiosa e rivoltella, nel registro indicherà di averla venduta a Tizio che l'ha richiesta.

Però è richiesta una condizione qualora si vada ad acquistarla, e non si possedeva prima. Non potrà venderla il fabbricante o venditore se non a colui che è già fornito della licenza di cui all'art. 17 della legge di pubblica sicurezza, cioè di portare armi insidiose, rivoltelle di qualunque misura e bastoni animati.

Dimodochè se l'on. Buonamici questa rivoltella possiede, può benissimo ritenerla; se la porta addosso e fuori casa cade in contravvenzione, perchè non ha la licenza del porto. Ma se egli vuole acquistare una rivoltella per tenerla in casa, non troverà il venditore che possa dargliela, se non è fornito della licenza di cui al citato art. 17 della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 2 col testo stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il commerciante d'armi insidiose, di bastoni animati, rivoltelle e pistole di qualunque misura, deve tenere un registro numerato e vidimato in ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza, nel quale debbono riportarsi per ordine di data, di seguito e senza spazi in bianco, le singole operazioni di vendita, indicando la specie e la quantità delle armi vendute, il nome, cognome, paternità, domicilio ed età dell'acquirente, la data della licenza o dell'autorizzazione, di che nel precedente articolo e l'autorità che l'ha rilasciata.

Tale registro deve essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari di pubblica sicurezza.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. L'art. 3 comincia con le parole: « Il commerciante ».

Ora il Senato ritiene che tutti i commercianti hanno per disposto espresso del Codice di commercio l'obbligo di tenere il libro-giornale nel quale devono notare tutte le loro operazioni.

Ora, l'obbligare un commerciante di queste armi, che ha già l'obbligo dalla legge di tenere il libro-giornale, a tenere un secondo libro mi sembra una duplicazione di cautela. Vero che può essere di comodo agli agenti di polizia di sapere immediatamente con lo scorrere il libro speciale di cui è cenno in questo articolo terzo, le operazioni che si siano fatte in materia di armi.

Mi sembra che sia un soverchio impegno ed obbligo che s'impone ai commercianti, i quali hanno già un vincolo abbastanza rigoroso scritto nell'art. 21 del Codice di commercio.

Volere obbligarli a tenere un secondo libro mi sembra inoltre col voler troppo, che queste disposizioni siano trasgredite.

Non ho voluto parlare sull'articolo secondo, il quale vorrebbe fare una cautela contro la ritenzione di queste armi insidiose nella necessità del permesso di ottenerle, ma caricare i negozianti e i fabbricanti di queste armi di soverchie obbligazioni, credo che quando si tratta di un libro in cui si devono notare tutte le operazioni, e giacchè il Codice di commercio lo prescrive con conseguenze penali, mi sembra che l'obbligazione che si vorrebbe imporre di tenere un altro libro, non sia necessaria e sia sufficiente dichiarare che in questo libro-giornale devono essere votate tutte le operazioni che riguardano le armi, che sono oggetto di queste armi.

Questa è la proposta che faccio all'Ufficio centrale, ma ripeto nuovamente la dichiarazione che se non piace all'Ufficio centrale e all'onor. ministro, io non voglio fare un emendamento, perchè credo allora che se le ragioni che io ho esposto come non possono persuadere il nostro Ufficio centrale e l'onor. mini-

stro, così difficilmente persuaderanno il Senato.

Resterò con la coscienza di aver adempiuto a questa parte di obbligo di senatore.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Volevo far notare al senatore Ferraris che il registro prescritto dal Codice di commercio, il giornale, la cui tenuta è imposta a tutti i commercianti, male soddisferebbe al fine di questa legge, perchè in questi registri, dato che sieno mantenuti come la legge prescrive, il commerciante non è obbligato a segnare il nome di colui al quale ha venduto il minimo oggetto e molto meno poi è tenuto a fare risultare se questo compratore è provvisto di quello, che la legge prescrive, cioè a dire, che egli ha venduto per esempio una rivoltella a un tale, che era provvisto della licenza per poter asportare quell'arma.

Trattasi di materia specialissima e delicata che si connette colla pubblica sicurezza.

Questa prescrizione di tenere un registro speciale, dal quale risulti l'adempimento di quest'obbligo che s'impone al negoziante di armi, di non vendere se non a quelle persone abilitate ad acquistarle, è una necessità richiesta specialmente da questo progetto di legge a tutela della vita dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Luigi.

Senatore FERRARIS L. Vorrei rispondere all'Ufficio centrale, ma nello stesso tempo vorrei sapere se il ministro crede di appoggiare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il guardasigilli.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei il senatore Ferraris a non insistere: a me pare che la funzione del libro-giornale, prescritto dal Codice di commercio, sia tutt'altra che quella di stabilire dei fatti d'ordine pubblico, trattandosi qui appunto di registrare con precise indicazioni le vendite di certe armi nello scopo di poterne seguire ulteriormente le tracce. Il libro-giornale potrà contenere tutte le altre indicazioni richieste dal Codice di commercio, non quelle che impone questa legge. D'altra parte, bisogna osservare che in mezzo a tante operazioni commerciali riuscirebbe più difficile e certo più lungo di rilevare il fatto della

vendita di una rivoltella a Tizio o a Sempronio; ed a me pare che se si traduce in legge (e dico codifica, perchè ci sono già delle prescrizioni regolamentari) se si traduce in legge questa disposizione, si fa cosa buona perchè certamente utile per la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Luigi.

Senatore FERRARIS L. Prendo la parola più per giustificare la mia proposta che per sperare che l'Ufficio centrale si rimuova, dacchè non l'appoggia neanche il ministro.

Mi permetto di aggiungere: la legge vuole assicurare e dare il modo di sapere chi, e come siasi fatto quest'operazione, per qual cagione non debba essere atto il libro-giornale; ma se desiderate che in questo libro speciale siavi una serie di verbali del commerciante; allora siccome l'art. 5 comincia colla parola *commerciant*e, il commerciante quando ha constatato che il compratore è munito di un permesso, ma allora in questo intento aggiungasi in questo commerciante il diritto e l'obbligo di riconoscere e giudicare che questo permesso sia della persona del compratore.

Se l'onor. ministro non approva queste ragioni, io ritiro il mio emendamento, ma deploro che a questo commerciante, il quale già ha tanti obblighi, s'imponga anche quello di tenere un libro-giornale per registrare tante circostanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore GALENDA A., *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ferraris di aver ritirato il suo emendamento.

Faccio osservare che, se il suo emendamento fosse stato accettato, si sarebbero dovuti cancellare tre articoli della legge, i quali trattano delle sanzioni penali pei commercianti e fabbricanti di armi insidiose, che contravvenissero alle disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è prego di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Al commerciante che contravvenga alle disposizioni degli articoli 2 e 3 si applica la pena

dell'arresto da cinque giorni a tre mesi e dell'ammenda da lire 100 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato di portare fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa strumenti da taglio e da punta, atti ad offendere, quali i coltelli d'ogni specie non compresi fra le armi insidiose, che abbiano una lama eccedente in lunghezza otto centimetri, le forbici aventi la lama d'una misura eccedente la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili, quando il porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze non sia per ragione dell'esercizio attuale d'una professione, d'un'arte, d'un mestiere, o non sia giustificato da altro legittimo motivo.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi, estensibile a sei, quando la contravvenzione sia commessa di notte, ovvero in adunanze o concorso di gente per riunioni o solennità pubbliche, feste, processioni o mercati, ovvero concorrano le circostanze prevedute dall'art. 465, n. 2, del Codice penale.

Il senatore Ferraris propone un'aggiunta a questo articolo che è del tenore seguente: « La contravvenzione di cui al numero primo dell'art. 464 del Codice penale è punita coll'arresto da quattro mesi ad un anno.

Il senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. L'Ufficio centrale propose un ordine del giorno che ha due parti. Con una il Senato esprime il voto perchè si aumenti la tassa delle licenze riguardanti certe determinate armi, coll'altra parte si fa voto che si accresca la pena per il porto abusivo di certe determinate armi, e specialmente per le pistole.

Ma se la prima appartiene ad altra materia, a quella delle tasse fiscali, questa seconda rientra precisamente nella sfera di questa legge che tende ad impedire gli abusi che si fan così deplorabili di queste armi; ora l'articolo 464 del Codice penale prevede in due distinti numeri due casi.

Col primo numero si punisce colla pena dell'arresto fino a quattro mesi il porto delle pistole e delle rivoltelle.

Col numero secondo si commina la pena da un mese ad un anno per il porto delle armi insidiose.

Ora bisogna ritenere che le rivoltelle sono l'arma più pericolosa, quand'anche di misura superiore a quella di millimetri 171, il che la fa entrare nella categoria delle insidiose, giusta l'art. 470.

Ora la rivoltella deve sempre portare una pena maggiore, non sino a quattro mesi, ma dai quattro mesi ad un anno.

Si tratterebbe di creare per mezzo di un aggravante di pena un modo di prevenzione contro il porto di quest'arma così pericolosa; e non mi estenderò nel descrivervi questi pericoli giacchè vennero varie volte nel corso di questa discussione stessa indicati, anche colla lettura dell'opuscolo di un nostro collega.

Invero la mia opinione personale antica è che la maggiore intensità delle pene non giovi sempre direttamente a prevenire i reati; comunque giacchè questa è la teoria che presiede alle nostre leggi, vediamo di valercene. Ed è per ciò che io vi propongo di dichiarare che la pena di cui al numero primo per le pistole e per la rivoltella, quando anche sia della misura maggiore di 171 millimetri, sia punito con una pena che invece di essere il massimo di quattro mesi sia invece la minima e possa estendersi, secondo le circostanze, ad un anno. Cosicchè colui il quale (in termini volgari) porti indosso una rivoltella saprà, come deve sapere, che incorre in una pena che pel *minimum* non può essere inferiore a mesi quattro e può esser di un anno; con questo mi parve meglio raggiunto quello scopo che mi sembra ormai comune a tutti di volere impedire o reprimere l'uso ed il porto di armi così pericolose.

A questo concetto è indirizzata la proposta che ho avuto l'onore di far pervenire al banco della Presidenza.

In questo caso avverto fin d'ora che sarebbe inutile l'ultima parte dell'ordine del giorno che venne proposta, quella cioè con cui si invita il Governo e si fanno voti perchè accresca quella pena che sarebbe accresciuta con lo accoglimento del mio.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io veramente esito a parlare perchè debbo dire che, a mio avviso, il nostro collega versa in equivoco, e non vorrei impegnarmi con lui in una discussione di questo genere, trattandosi di vedere quale sia il significato dell'attuale articolo 464 messo in relazione coll'articolo 470. Ma bisogna pur farlo.

Veda, onor. Ferraris: l'art. 464 ha due parti. Nella prima si punisce il porto d'armi di qualunque specie, fuori della propria abitazione, con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire 200.

La seconda parte è suddivisa. Il colpevole è punito prima con l'arresto fino a quattro mesi...

Senatore FERRARIS L. Non aveva sott'occhio il testo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per questo Ella ha creduto che il numero primo punisse il porto della pistola e della rivoltella di qualsiasi misura con quella pena che ivi è stabilita, mentre non è così, appunto perchè questo articolo deve essere messo in relazione con l'articolo 470. Il numero uno si riferisce al porto di una pistola o di una rivoltella qualsiasi, che non sia però insidiosa. Il numero secondo si riferisce a tutte le armi insidiose, e quindi anche a quelle armi da sparo che, secondo l'articolo 470 n. 2, sono dichiarate insidiose. Quindi, precisamente nel caso ipotizzato dall'onor. Ferraris, se si tratta di una rivoltella la quale abbia la misura interna inferiore a 171 millimetri ci troveremo di fronte ad un'arma insidiosa e quindi ad una contravvenzione colpita dal numero secondo dell'articolo 464 e non dal numero primo.

Ora l'onorevole Ferraris vuole unicamente aggravare il *minimum* di questo numero secondo...

Senatore FERRARIS L. Il numero primo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*... Il primo no, perchè si punirebbe più gravemente il reato minore, contraddicendo al principio invocato dallo stesso senatore Ferraris, che bisogna proporzionare il reato alla pena. Il numero primo comprende qualsiasi rivoltella che non sia insidiosa, quindi il colpevole deve essere punito meno di colui che porta l'arma del numero secondo, che comprende anche quella rivoltella che è dichiarata insidiosa per gli effetti della legge penale.

Posso quindi, usando frase forense, dire: *petis quod habes*; e può essere soddisfatto l'onore Ferraris che la legge corrisponde pienamente al suo intento.

Senatore FERRARIS L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS L. Dirò una sola parola: non è colpito di maggior pena il porto di una rivoltella comunque di misura eccedente nell'interno della canna di 171 millimetri; e siccome i 171 millimetri non sono la misura che ecceda una tasca qualsiasi, vorrei che fosse condannato ad una pena maggiore colui che portasse una rivoltella comunque di misura eccedente 171 millimetri.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per quanto mi sembri difficile di poter aggiungere qualche cosa a quello che ho già detto, reputo opportuno di pregare l'onorevole Ferraris a voler considerare che, dacchè vige la legge sulle armi, si è sempre ritenuto che quanto più l'arma è lunga, tanto meno è facile il nasconderla, e che quindi il porto dell'arma lunga riuscendo meno pericoloso, dev'essere meno gravemente punito.

In breve (mi perdonino i matematici), l'intensità, la durata, della pena deve stare in ragione inversa della lunghezza dell'arma, cioè, della maggiore o minore facilità di tener l'arma nascosta.

Senatore CALEND A., *relatore*. In conformità di quanto l'onorevole guardasigilli ha ampiamente spiegato, e, per eliminare qualunque scrupolo o dubbio dall'animo dell'onorevole Ferraris aggiungo che l'Ufficio centrale nell'art. 2 che si riferisce all'art. 460 del Codice penale, parlando di rivoltella ha aggiunto: *e rivoltelle di qualunque misura*: e la ragione è chiara: la rivoltella di cui la canna misurata nell'interno è maggiore di 171 millimetri non è più arma *insidiosa*, mentre se è minore è qualificata come arma *insidiosa*.

Ora, per le osservazioni fatte poc' anzi che precisamente di ciò fatti accorti i malfattori si armassero di rivoltella che solo di un centimetro può essere maggiore di 171, senza incorrere nella pena maggiore per l'arma *insidiosa*; l'Ufficio centrale nell'esame del disegno

di legge, ha mirato a garantire la libertà del commercio, e non creare nuovi fastidi alla gente per bene ed a trovare il modo di chiudere ogni varco al mal fare, per quanto fosse possibile, alla gente facinorosa; ed ha aggiunto precisamente, le parole *rivoltella di qualunque misura*. Mi auguro che anche questo scrupolo sia eliminato dall'animo dell'onorevole Ferraris. Epperò l'Ufficio centrale convenendo col ministro non accetta in nessun modo le modificazioni proposte dall'onorevole Ferraris.

PRESIDENTE. Onorevole Ferraris, ritira la sua proposta aggiuntiva?

Senatore FERRARIS L. La ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 5 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 1 di questa legge sono applicabili anche a coloro che hanno già conseguita la licenza di cui all'art. 12 del surripetuto testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima i titolari delle suddette licenze di vendita dovranno provare di trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 1, e provvedersi del registro prescritto nell'art. 3.

Ove contravvengano alle disposizioni di questo articolo, incorrono nelle pene stabilite dall'art. 5.

(Approvato).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Vi è ora l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone al Senato, e che prego il nostro presidente volergli sottoporre. Con esso si soddisfa, credo, anche alle osservazioni fatte dal senatore Ferraris, che si preoccupava dell'abuso della rivoltella, sia essa o no di corta misura. Ciò infatti che preoccupa molti è la facilità con cui si può munirsi di quest'arma pericolosa. Noi però ci siamo limitati a formulare un ordine del giorno, perchè non ci è parso sede opportuna per lo studio di provvedimenti quella di questa legge. Occorre vedere se convenga dare nel nostro Codice una

qualifica speciale alle rivoltelle, distinta sia dalle pistole di misura sia dalle armi insidiose, e colpirne quindi il porto abusivo con pene maggiori.

Noi raccomandiamo al Senato ed al ministro il nostro ordine del giorno, perchè si studi se sia il caso per la rivoltella di adottare disposizioni speciali o pene speciali, riformando, ripeto, l'articolo del Codice penale a cui alludeva l'onor. Ferraris, articolo nel quale si comprende insieme tanto la pistola che la rivoltella. E speriamo che il ministro, studiatala, riuscirà a risolvere la questione.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato, confidando che colla maggiore severità si reprima il porto abusivo delle rivoltelle e si usi ogni circospezione a rilasciarne il permesso, invita il Governo a studiare se non convenga aumentare la tassa di concessione ed aggravare la pena a fine di renderne meno frequenti il porto e l'abuso ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto di gran cuore, anche perchè io credo che, distinguendo la rivoltella dalla pistola, non si faccia altro che ritornare ai buoni principî della legislazione precedente, la quale considerava tutte queste armi di molteplice azione contemporanea precisamente come armi insidiose.

Studierò quindi l'argomento e vedrò di coordinare questa disposizione di legge; il che non si potrebbe improvvisare, stante i numerosi rapporti che questo articolo potrebbe avere con altre disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e che rileggo:

« Il Senato confidando che colla maggiore severità si reprima il porto abusivo delle rivoltelle e si usi ogni circospezione a rilasciarne il permesso, invita il Governo a studiare se non convenga aumentare la tassa di concessione ed aggravare la pena a fine di renderne meno frequenti il porto e l'abuso ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

**Rinvio allo scrutinio segreto
dei due progetti di legge nn. 250 e 258.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino ».

Prego di dar lettura del progetto di legge, Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 250).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È concesso alla Congregazione di carità di Torino di fare una lotteria della casa donata dal cav. Agostino Denis coll'atto 14 dicembre 1895, rogato Tabasso, notaio alla residenza di Torino, per gli scopi designati nell'atto medesimo, sotto le condizioni e colle modalità a determinarsi dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1886, serie 3^a, n. 3754, allegato C.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per il trasferimento della proprietà della casa Denis dà questo al vincitore saranno colpiti dall'unica e complessiva tassa del 5 per cento, di cui all'art. 97 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2076, modificata coll'art. 5 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e col relativo allegato C sopra il valore della casa.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1897

Prego di dar lettura del progetto legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e pubblicare in unico testo, le leggi sul dazio di consumo e le disposizioni ad esso relative ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa. Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rimandiamo quindi la seduta a domani col seguente ordine del giorno:

1. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulle armi e sulla detenzione degli istrumenti da punta e da taglio;

Autorizzazione di una lotteria a favore di vari Istituti di beneficenza in Torino;

Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni.

2. Interpellanza del senatore Parenzo al presidente del Consiglio sui criteri da lui seguiti o che intende seguire in avvenire sulle proposte di nomina dei senatori.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le gua-

rentigie e il risanamento della circolazione bancaria;

Autorizzazione per la proroga dell'accordo provvisorio commerciale colla Bulgaria;

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, (serie 3^a) a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896;

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula:

Votanti	138
Favorevoli	122
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 coll'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 19 e 5).